Spedizione in Abb. Post. 70% Filiale di Roma

Sviluppo IMPRESA

La rivista d'informazione e cultura dell'ascensorismo italiano www.anacam.it Anno XIX - n. 3 luglio/settembre 2010



Silenzio, si sale!

I primi risultati di uno studio sul rumore commissionato da Anacam

Festeggiati i dieci anni di attività del Gruppo Giovani, vera "palestra" di vita associativa



Costruzioni Meccaniche Mezzago s.r.l

LIFT ME

fatti sollevare da chi ti puoi fidare.

trust us and let yourself be lifted



IMPIANTI **GEARLESS**
Semplici, Solidi ed Affidabili

Disponibili in 2 versioni:
8000 / 9000
per soddisfare ogni
vostra esigenza.

GEARLESS LIFT
Simple, Solid and Reliable

Available in 2 versions:
8000 / 9000
to satisfy all your needs.

ELEVATORI A RIDOTTO CONSUMO ENERGETICO
LOW ENERGY LIFT

www.cmm-lift-components.it

G studio | Martabi.it



SOMMARIO

EDITORIALE

Quando la globalizzazione non è un vantaggio
di Michele Mazzarda ..... *pag. 5*

MONDO ECONOMICO

Partita la semplificazione, ma è una "Scia" di incertezze
di Luigi Monfredi ..... *pag. 6*

IN PRIMO PIANO

Gruppo Giovani: raggiunti gli obiettivi fissati dieci anni fa. Ora cerchiamo nuove leve ..... *pag. 8*

Portonovo, premiato Paolo Gabrielli
di Paolo Bedetti. ..... *pag. 12*

DOSSIER

Rumore negli impianti ascensori. Linee Guida per l'installazione
di Pellegrino Catalano..... *pag. 14*

NORMATIVA

Adempimenti per l'installazione di un ascensore negli edifici privati preesistenti - II parte
di Paolo Tattoli, Michele De Mattia..... *pag. 17*

ATTUALITÀ

Indagine su infortuni e ascensori negli USA: prima causa il "gradino"
di Giuseppe Iotti ..... *pag. 22*

CONVEGNO CORMANO

Seminario di aggiornamento tecnico per Anacam Piemonte e Lombardia..... *pag. 26*

Normativa e legilsazione sui montauto. Riflessioni e approfondimenti
di Paolo Tattoli, Rossano Allegra..... *pag. 29*

FORMAZIONE

Sicurezza sul lavoro: la formazione Anacam-Ispesl sul rischio elettrico
di Luca Incoronato ..... *pag. 34*

IL PUNTO DI VISTA

Linguiti: "Il contratto dei ferrotranvieri agli ascensoristi. Ecco il perché"..... *pag. 37*

RASSEGNA STAMPA ANACAM..... *pag. 41*

Associazione Nazionale
Imprese di Costruzione
e Manutenzione Ascensori

Proprietà
ANACAM
Associazione Nazionale Imprese
di Costruzione e Manutenzione Ascensori

Fondazione 1971
Sede Via di Porta Pinciana, 4 - 00187 Roma
Telefono 0642 013 861 - 0642 013 829
Fax 064 743 898
e-mail info@anacam.it

Testata
Sviluppo Impresa - Fondazione 1991
Rivista Trimestrale
Registrazione al Tribunale di Roma
con Decreto n. 77/92 del 4-02-1992

Direttore Responsabile
Titti Lo Papa

Pubblicità
Assolift Servizi s.r.l.
Sede Via di Porta Pinciana, 4 - 00187 Roma
Telefono 0642 013 893 fax 064 743 898
e-mail assolift@assolift.191.it
Amministrazione Paola de Cuia

Direttore Editoriale
Michele Mazzarda

Comitato di redazione
Paolo Bedetti - Massimo Bezzi -
Antonio Ciani - Ezio Bertazzoni -
Giovanni Colelli - Elio De Fusto -
Giovanni Ferrarini - Pasquale Fiore -
Bruno Forzinetti - Michele Mazzarda -
Luciano Pastore - Edoardo Rolla - Bruno Vergati

Responsabile Comunicazione
Giovanni Colelli

Responsabile Organizzativo
Luca Incoronato

Segreteria Organizzativa
Laura Ferrari
Federica Valli

Realizzato da
GICA Service s.r.l.
Via Salvatore Lo Bianco, 40 - 00188 Roma
www.gicaservice.it
e-mail info@gicaservice.it

Stampato da
Duemme grafica s.a.s
Via della Maglianella, 71 - 00166 Roma
www.duemmegrafica.it
e-mail info@duemmegrafica.it

Copyright© 2001

Altri prodotti o società menzionati possono essere marchi registrati dai rispettivi proprietari.



Se la fermata del tuo ascensore, non é come desideri...

L' accesso alla cabina non é agevole e non é conforme al D.M. del 23 Luglio 2009



... risolvi il problema in un Lampo. Metti un E-MOD nel tuo impianto!

Installazione rapida su qualsiasi impianto

Le fermate diventano precise e indipendenti dal carico

Funziona anche in caso di successiva sostituzione del quadro



Ingombri e costi molto contenuti

Riduzione delle correnti d'avviamento del 60%

Prolunga la vita degli organi meccanici

E-MOD Kit completo per l'installazione di VVVF su impianti esistenti a 1 o a 2 velocità

SMS
SISTEMI E MICROSISTEMI

L'elettronica al servizio dell'ascensore

SMS SISTEMI E MICROSISTEMI s.r.l. - Via Guido Rossa, 46-48-50
40056 Crespellano (BO) - Italia - Tel. + 39 051 969037 - Fax + 39 051 969303
Assistenza Tecnica (Technical Support) +39 051 6720710
Web. www.sms.bo.it - E-mail: sms@sms.bo.it

di Michele Mazzarda presidente nazionale ANACAM

Quando la globalizzazione non è un vantaggio



Michele Mazzarda

Siamo giunti ormai alla fine del 2010 e un momento importante di incontro per il nostro settore sarà Lift 2010 a Milano, il novembre prossimo. Visto quanto accade nell'economia internazionale e le recenti tendenze dei mercati merceologici, rivendicare il marchio italiano, la capacità industriale e manifatturiera dei nostri imprenditori ed artigiani sembra essere un lusso, anche in considerazione del fatto che questo concetto viene poco difeso dai nostri politici e dai grandi gruppi. Siamo riusciti nell'ultimo trentennio a svilire quasi tutta l'industria italiana permettendo alla globalizzazione di invadere un Paese con un comparto produttivo forte, sano, pieno di idee e di inventiva, lasciandolo nelle mani dei grandi gruppi mondiali.

Ma il nostro è un settore dove le imprese industriali riescono ancora a primeggiare nel mondo proponendo qualità ed innovazione tecnologica e per questo abbiamo il dovere, oltre che l'interesse, di sostenere le aziende italiane che producono.

Rilevo come, a causa di alcune scelte, la Fiera di Milano per l'esposizione dei prodotti del comparto del trasporto verticale, negli ultimi anni, abbia perso il ruolo di primo piano che si era guadagnata tra le esposizioni europee, lasciando ai tedeschi di Augsburg la possibilità di aumentare la loro importanza sia a livello europeo che mondiale. Questo rappresenta un ulteriore esempio di come, da Paese leader, abbiamo perso peso e centralità.

Forse si dovrebbero rinnovare i rapporti per creare interessi nuovi, dialogare di più con chi conosce il mercato e dargli maggiore fiducia, senza ripetere sempre lo stesso schema che porta molti a visitare la Fiera solo per fare un giro e per ritrovare qualche vecchia conoscenza.

In realtà, ad ogni esposizione, l'innovazione tecnologica, i nuovi prodotti e gli aggiornamenti delle soluzioni tecniche vengono proposti dalle aziende produttrici di componenti ma la rassegna milanese riesce con difficoltà a suscitare l'interesse che meriterebbe.

Il tema del confronto con i fornitori, della piena conoscenza delle innovazioni e delle nuove soluzioni tecnologiche deve essere, per le aziende che dovranno affrontare i prossimi anni, un cardine della propria attività altrimenti la concorrenza, leale e sleale, rischia di sopraffare chi resta fermo e chiuso nel proprio microcosmo.

Sarebbe anche opportuno che non ci fossero invasioni di campo tra servizi e produzione e che ognuno continuasse a specializzarsi e ad investire nel settore di competenza.

Ormai da qualche tempo, come Anacam, stiamo favorendo gli incontri e lo sviluppo del confronto tra chi opera nei servizi e propone soluzioni all'utente finale e chi produce componenti, al fine di superare quei motivi di incomprensione che nel passato hanno fatto sì che ci fosse una spaccatura tra chi opera nella stessa filiera. Le opportunità di poter acquistare all'estero aumentano eppure potremmo trovare la giusta soluzione sotto casa, con vantaggi per tutto il settore. Una sempre migliore conoscenza dell'offerta nazionale, infatti, favorirebbe le aziende italiane ma, visto quanto sta accadendo anche in altri settori industriali, quanti hanno ancora voglia di produrre in Italia? Anacam come sempre avrà un suo stand in Fiera, dove saremo a disposizione degli associati per ogni chiarimento e supporto, per dare ancora maggiori informazioni sulle nostre attività e, in particolare, sull'accordo che abbiamo concluso con Monte dei Paschi di Siena - Consum.it, che permette di finanziare il condominio per poter effettuare i lavori sugli ascensori senza necessità di particolari garanzie da parte del beneficiario, garantendo alla ditta esecutrice il pagamento immediato.

Vi aspetto! A presto

di Luigi Monfredi

Partita la semplificazione, ma è una “Scia” di incertezze

La Scia è un altro importante passo avanti sulla strada della semplificazione. Infatti, che si tratti dell'apertura di una nuova attività imprenditoriale o dei lavori di un cantiere edile, la Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è destinata a semplificare ulteriormente la burocrazia dei permessi. In base all'articolato, la Scia sostituirà la Dia in qualsiasi norma. La Scia, la Segnalazione Certificata d'Inizio Attività, contenuta nella Manovra Finanziaria, promette: lavori subito al via e 60 giorni a disposizione dell'amministrazione per effettuare i controlli (e, se del caso, bloccare i lavori o ordinare le demolizioni). Il testo della norma esclude espressamente gli immobili e le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale e culturale. Con la Scia il cantiere può partire subito dopo il deposito della segnalazione. La Scia sostituisce la Dia nelle norme nazionali e in quelle regionali. Quindi, non riguarda l'attività edilizia libera, che continuerà a seguire l'iter leggero tracciato dal Dl. 40/2010: semplice comunicazione con relazione tecnica e lavori subito al via. Insomma, la Scia è una nuova forma di autocertificazione che rimescola le caratteristiche dello strumento rispetto alla precedente versione della denuncia di inizio attività, largamente accettata e fatta propria dalle leggi regionali. Un termine che va oltre i trenta giorni dati come termine ultimo per l'intervento dell'amministrazione nella Dia.

Questo genere di strumenti autorizzativi sono stati giudicati ottimali per gli interventi edilizi medi: si tratta di quelle ristrutturazioni comprese fra l'attività libera dell'edilizia più minuta (fino alle manutenzioni straordinarie) e gli interventi più consistenti di riqualificazione o di nuova costruzione. Benissimo quindi liberalizzare gli interventi micro e semplificare al massimo grado gli interventi medi. Per il resto, la lista degli interventi ai quali può essere applicata la Scia non è uguale dappertutto: tendenzialmente, dove la Regione ha previsto un ricorso ampio alla Dia, la possibilità di usare la Scia sarà maggiore. Inoltre sta sorgendo un problema nel caso di interventi edilizi in zone vincolate: formalmente, infatti, se ci sono vincoli ambientali e paesaggistici la Scia è vietata ma, l'aver sostituito anche lessicalmente la Dia in ogni testo di legge, impedisce ora di utilizzare la Dia nei casi in cui era ammessa anche in presenza di vincoli. L'intersecarsi della normativa sulla Scia con le norme regionali sta creando non pochi problemi e proprio dalle Regioni arrivano le perplessità maggiori. La Scia, infatti, si intromette nelle legislazioni regionali molto più di quanto avesse fatto il Piano Casa, adeguandole al nuovo modello nazionale. Progettisti e imprese si interrogano, inoltre, se la norma sulla Scia riguardi anche l'edilizia oppure no, dato che il testo non lo dice esplicitamente. **I giuristi del Governo affermano che la nuova Scia si applica anche all'edilizia, ad eccezione delle nuove costruzioni soggette a permesso di costruire e degli interventi minori per i quali vige l'attività libera.** La Scia non sostituisce, comunque, il permesso di costruire che resta un titolo riconoscibile dagli Istituti di credito. A tal proposito è arrivato il chiarimento di Giuseppe Chini, a capo del Gabinetto di Calderoli: la "Scia riguarda solo attività soggetta a mero accertamento di requisiti, ha detto, mentre **il permesso di costruire ha elementi di discrezionalita;** in sé non è un atto discrezionale, ma la giurisprudenza più recente ritiene che possano residuare elementi di discrezionalità dopo la verifica dei requisiti. E poi - rafforza la tesi Chini - si dice che la Scia sostituisce la Dia, non il permesso di costruire". Di seguito, comunque, riportiamo i chiarimenti giunti in risposta alla richiesta inoltrata dall'Assessore Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia:

1. Applicazione della Scia in edilizia

Il primo e fondamentale dubbio riguarda l'applicazione della Scia all'edilizia. Esso nasceva dal carattere generale della norma e dal suo oggetto, estraneo alla materia edilizia, ovvero:

la semplificazione delle procedure autorizzative per l'apertura di nuove attività produttive. La tesi di estraneità della L. 122/2010 al settore edilizio era avvalorata dal fatto che essa né fa riferimento esplicito a tale ambito e ai titoli abilitativi che lo regolamentano, né modifica il T.U. 380/2001.
La risposta in merito, argomentata in più punti, è ben ferma: la **"applicabilità della disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività alla materia edilizia non può che trovare risposta positiva".** E questo, in primo luogo, deriva da quanto scritto nel testo di legge, nel comma 4-ter dell'art. 49, che di fatto introduce "un meccanismo di sostituzione automatica della disciplina della Scia a quella della Dia, anche in edilizia". Ciò, è, infatti, particolarmente chiaro in alcune righe dello stesso comma, nel quale si legge che la disciplina della Scia "sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella di dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale".

2. Scia e Super-Dia
Altra problematica riguarda i dubbi interpretativi sull'estensione della Scia alla cosiddetta Super-Dia, ovvero alla Dia in sostituzione del permesso di costruire. Questa perplessità, sollevata anche dall'ANCE, scaturisce ancora una volta dalla mancanza di legami tra nuova legislazione e quanto stabilito dal T.U.E.
La risposta è netta: la Scia ha identico campo applicativo della Dia e non interferisce con quello di altri titoli abilitativi. Di conseguenza, estendere la Scia alla Super Dia, o meglio alla Dia alternativa al permesso di costruire, significherebbe andare oltre quei limiti e ampliare l'ambito applicativo della Scia oltre i confini stabiliti dalla legge. In conclusione **la Scia non può sostituire la cosiddetta Super Dia.**

3. Legislazione regionale concorrente
Il terzo chiarimento è correlato al precedente e riguarda il rapporto tra la nuova disciplina e le leggi regionali recanti ulteriori applicazioni di Dia alternativa al permesso di costruire.
Anche in questo caso si ribadisce quanto espresso al punto precedente, ovvero che: **"a riguardo è avviso dello scrivente Ufficio, che la disciplina della Scia non si applichi al permesso di costruire e che le leggi regionali vigenti (...) non siano state incise dall'entrata in vigore dell'art. 49 della legge n.122 del 2010".**

4. Interventi prima autorizzati con Dia, in presenza di vincoli
Altro problema di interpretazione della legge nasce per quegli interventi da effettuarsi in



zone interessate da vincoli e che la legge sottoponeva a Dia. In particolare, il provvedimento, escludendo l'applicazione della Scia qualora vi sia la sussistenza di vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, nonché stabilendo - con la sostituzione della Dia con la Scia - l'estinzione della prima, generava il dubbio che per questa tipologia di interventi, prima autorizzabili con Dia, ora fosse necessario ricorrere al permesso di costruire.
Con la nota esplicativa si chiarisce che per le zone sottoposte a vincolo **si ricorre alla Scia,** in sostituzione della Dia, **purché si acquisisca preventivamente e si alleghi ad essa l'atto di assenso dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.**
E' da sottolineare, però, che, come stabilito dalla L.122/2010, la Scia non si applica nei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici e culturali.

5. Dia già presentate prima dell'entrata in vigore della L. 122/2010
L'ultima problematica riguarda le Dia edilizia già presentate. Viene chiarito che per esse si applica la normativa vigente al momento della presentazione delle stesse, salva la possibilità per il privato di avvalersi del nuovo strumento presentando, per il medesimo intervento, una Scia.

Intanto la Regione Toscana ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale la legge 122/2010 che ha convertito il Dl. 78/2010 (manovra estiva). Secondo la Regione l'articolo 49 comma 4 bis della legge sarebbe incostituzionale perché, prevedendo la sostituzione della Dia con la Scia ovunque ricorra, cioè anche nelle leggi regionali, andrebbe a ledere l'autonomia legislativa delle Regioni. Il legislatore statale - spiega l'avvocatura regionale - non può direttamente sostituire norme delle leggi regionali senza concedere tempi di adeguamento.

Gruppo Giovani: raggiunti gli obiettivi fissati dieci anni fa. Ora cerchiamo nuove leve



"I want you" recitava nel 1917 un celebre manifesto con il quale lo zio Sam reclutava volontari per l'esercito. E questo potrebbe essere anche lo slogan della decima Assemblea del Gruppo Giovani dell'Anacam che si è tenuta a Portonovo, in provincia di Ancona, il 23 e il 24 settembre e che proprio nelle Marche ha festeggiato il decennale. "Dieci anni di attività sono un traguardo importante per l'Anacam e per il Gruppo Giovani che in questi anni ha avuto il merito di costruire una squadra coesa e dinamica di imprenditori, capace di contribuire a un progressivo e vitale ricambio generazionale. Il Gruppo storico però - ha spiegato **Gianluca Bertazzoni** che dei Giovani è il presidente - non è più così giovane, almeno secondo il nostro Statuto. La maggior parte ha superato i 'quaranta' ed è arrivato il momento di allargare la base coinvolgendo nuovi giovani, visto che i nostri figli sono ancora troppo piccoli". Come procedere per il reclutamento? "Un piccolo serbatoio di nuove leve c'è. Bisogna attuare la strategia del porta a porta, su base regionale, per riuscire a coinvolgere chi ha i requisiti ma rimane ai margini della vita associativa". E di strada, in dieci anni, ne è stata fatta. A partire da quel primo incontro a Roma, il 13 dicembre 1999, fino all'ultima assemblea a Portonovo. Comunicazione, organizzazione, formazione. Questi gli obiettivi dichiarati dal Gruppo Giovani il 25 maggio del 2000, durante la prima assemblea, sempre a Portonovo, insieme alla richiesta di un articolo nello statuto che ne riconoscesse l'esistenza. Quei giovani imprenditori volevano creare le forze direttive del futuro e chiedevano a tutti di crederci così come ci credevano loro. Una scommessa vinta.

La prima giornata dei lavori della decima assemblea si è incentrata, dunque, sulla storia del Gruppo Giovani, sull'attività svolta e sui progetti futuri. Dopo i saluti di **Paolo Bedetti**, presidente di Anacam Marche, e di **Gabriele Fortunati**, presidente del Gruppo Giovani Anacam Marche, Gianluca Bertazzoni ha passato la parola a **Michele Mazzarda**, presidente nazionale Anacam.

Mazzarda ha parlato del ruolo del GG all'interno dell'Associazione che è sempre stato quello di favorire l'integrazione dei giovani in Anacam con l'obiettivo di preparare la classe dirigenziale di domani non solo per l'Associazione ma anche per le aziende. "Lo stesso Michele Mazzarda è un esempio di come il GG abbia assolto in pieno il proprio ruolo visto che è stato il secondo presidente del Gruppo, attivissimo

nell'ambito della vita associativa, ora presidente nazionale. Nello stesso Consiglio Direttivo c'è tutto il Gruppo storico dei giovani - ha spiegato Bertazzoni - quindi possiamo ritenerci soddisfatti". Per il futuro, Mazzarda ha sottolineato l'importanza della formazione e della partnership del Centro Studi, guidato da **Nicola Di Lillo**, e che rappresenta appunto il braccio formativo di Anacam. "Una parte di questo percorso formativo - ha continuato Gianluca Bertazzoni - passa anche attraverso la promozione di visite organizzate all'interno di realtà aziendali. Proprio per questo motivo, è stato rivolto un invito a partecipare ai lavori anche ai componentisti". Sui rapporti tra componentisti e ascensoristi si è tenuto un dibattito all'interno dell'Assemblea. A tenere banco **Elio De Fusto**, per i componentisti, e **Alvaro Stevan**, per gli ascensoristi. "C'è sempre stato un po' di antagonismo, a nostro parere immotivato. E' arrivato il momento di avviare rapporti di collaborazione e di sinergia perché, alla fine, siamo tutti una grande famiglia" ha commentato Bertazzoni.
Di formazione attraverso visite aziendale e di patentini ha parlato **Salvatore Ippolito** di Mediacom.

Soddisfazione del cliente: SLA, Osservatorio Nazionale e procedura gestione reclami

La qualità è un concetto molto ampio che cambia natura e significato a seconda dell'accezione in cui viene inteso. Le sue applicazioni nei settori imprenditoriali possono essere molteplici, ma spesso rischiano di rimanere solo enunciazioni teoriche, che non trovano riscontro concreto nei processi e nelle attività aziendali. Abbiamo mai riflettuto su come sia possibile concretizzare ogni giorno questa teoria nel nostro lavoro, all'interno delle nostre aziende? Ci siamo mai chiesti se bastino da sole le numerose certificazioni internazionali ad assicurarci che le nostre imprese siano di "qualità"? E come pensiamo di migliorare le nostre performance e i rapporti con i clienti? Di fatto, tutto ruota intorno alla loro soddisfazione. Un cliente soddisfatto è un cliente fedele. Ma per costruire rapporti solidi è necessario operare su più fronti non solo quello tecnico.
La nostra pluriennale esperienza nella cura del cliente finale nel settore ascensoristico ci ha consentito di acquisire ed analizzare informazioni circa le loro molteplici esigenze e di individuare delle costanti, dei bisogni che li accomunano: l'esigenza di ascolto, di sicurezza, di trasparenza, di affidabilità. Tutti sappiamo quanto Anacam sia impegnata a promuovere un continuo miglioramento dei prodotti e dei servizi offerti dai propri associati, cercando di coniugarne gli interessi con le esigenze degli utenti finali, nonchè a migliorare gli stessi rapporti associativi.
Per realizzare questi due obiettivi, Anacam potrebbe inserire all'interno delle proprie linee guida degli SLA di riferimento finalizzati a migliorare i risultati delle aziende associate sia in termini tecnici che qualitativi. Ad esempio, monitorare costantemente il livello di soddisfazione dei clienti attraverso un Osservatorio Nazionale potrebbe contribuire ad individuare uno standard medio di Soddisfazione del Cliente finale (amministratore e/o condomino) al quale gli associati potrebbero attenersi. Inoltre, prevedere un numero minimo di interventi annui di manutenzione consentirebbe da un lato di prevenire i fermi tecnici, dall'altro di fidelizzare il cliente. Infine, definire una procedura comune per la Gestione dei Reclami garantirebbe agli associati un ulteriore supporto dell'Associazione nella risoluzione delle criticità oltre a far sentire gli utenti finali più tutelati.
Condividere e perseguire tali parametri potrebbe consentire alle aziende associate di percorrere unanimamente la strada del miglioramento continuo, consentendo ad Anacam di uniformare gradualmente gli standard comuni, partendo proprio dalla realtà, dal coinvolgimento e dall'ascolto diretto delle esigenze di tutti. Inoltre, in questo modo si contribuirebbe a rafforzare notevolmente anche il potere rappresentativo dell'Associazione nelle sue attività di sensibilizzazione (verso le Istituzioni nazionali e comunitarie) e di valorizzazione del comparto ascensoristico.

Daniele Russo
Manager Mediacom

Nella seconda giornata dell'Assemblea, **Massimo Bezzi**, vice presidente di Efesme, ha spiegato l'importanza della Federazione nella tutela delle Pmi che in Europa rappresentano il 99 per cento di tutte le imprese e che producono i due terzi del Pil europeo. E poiché circa il 70 per cento della legislazione che entra in vigore negli Stati membri è deciso a Bruxelles, "è evidente che occorrerà far convergere sempre più risorse in Belgio - ha detto Bezzi - e creare consenso intorno agli interessi, alla creatività, all'impegno e alla capacità che ogni artigiano mette nel suo lavoro ogni giorno". Il vice presidente di Efesme ha, quindi, illustrato il progetto relativo a una visita studio a Bruxelles da parte di una delegazione del Gruppo Giovani e ha presentato l'Erasmus per giovani imprenditori. Quest'ultimo è un programma dell'UE che promuove l'imprenditorialità e la concorrenzialità, l'internazionalizzazione e la crescita di imprese in fase di avviamento e di Pmi consolidate nell'Unione Europea. Inoltre il programma favorisce il trasferimento di know-how e l'acquisizione di





competenze di gestione per la direzione di Pmi. In pratica il programma facilita l'accesso a nuovi mercati e la ricerca di potenziali partner commerciali.

Salvatore Ippolito di Mediacom ha poi presentato il nuovo corso di formazione "Gestione e Fidelizzazione del Cliente per Tecnici Ascensoristi".

Migliorare la comunicazione con il cliente

Chi di noi non ha un ascensore? Domanda ovviamente retorica. L'ascensore è il mezzo di trasporto sicuramente più diffuso ed utilizzato, presente in tutti gli ambiti della nostra vita: privata e professionale. Oggi, più che la sua presenza, è la sua assenza a fare la differenza. Difatti, l'ascensore è considerato dagli utilizzatori finali un bene primario irrinunciabile, la cui affidabilità è data per scontata. In Italia, infatti, gli utilizzatori ritengono piuttosto affidabili gli impianti e sono abbastanza soddisfatti anche dell'assistenza tecnica. Tuttavia questi due aspetti non sempre collimano, in quanto non sempre, nel privato, coincidono l'utilizzatore dell'impianto (reale utilizzatore del mezzo di trasporto) e il fruitore dei servizi correlati.
Questo aspetto emergeva già nella nostra indagine **"Ascensore con vista"** (*Verifica del livello di soddisfazione in Italia degli utilizzatori dell'ascensore e dei relativi servizi: confronto di atteggiamenti fra amministratori e condomini*), presentata in occasione di **Lift 2008 al Convegno internazionale "Mercati Nazionali ed Internazionali. Situazioni e tendenze".**
La ricerca evidenziava la differenza tra chi materialmente e quotidianamente vive l'ascensore, il condomino, e chi invece rappresenta il detentore delle maggiori informazioni rispetto al servizio di manutenzione, l'amministratore o le sempre più presenti società di global services, che dialogano con il fornitore per esigenze amministrative, commerciali nonché tecniche, entrando in contatto il più delle volte personalmente con il servizio di assistenza telefonica.
Questo gap rende i condomini "*agnostici*", lontani e distaccati dal mezzo che utilizzano e pagano, poiché non hanno rapporti frequenti con l'azienda: ad esempio, pochi utilizzano il servizio di assistenza telefonica o hanno modo di giudicare l'operato dei tecnici operatori, quindi non sono in possesso di tutte le informazioni (economiche, tecniche, etc.) utili a poter esprimere un giudizio completo ed oggettivo sul servizio offerto dall'ascensorista.
I condomini considerano solo l'aspetto funzionale e spesso dell'azienda percepiscono solo quello: avarie e guasti sono vissuti come emergenze intollerabili, perché incidono negativamente sulla routine quotidiana. "**Ascensore con vista**" evidenziava chiaramente la necessità degli utilizzatori finali degli impianti di una migliore comunicazione con l'azienda ascensoristica e una più elevata attenzione alla qualità dei servizi. Da qui siamo partiti per disegnare, tra le altre iniziative, un percorso formativo innovativo ed esperenziale con l'obiettivo di migliorare gli aspetti intangibili del servizio tecnico andando oltre quelle che sono le competenze tecniche che l'utente dà per scontato, soffermandosi sul rafforzamento delle competenze trasversali: il tecnico ed il capo tecnico sono l'anello di congiunzione tra cliente ed azienda e perché la catena non si spezzi bisogna intervenire su di loro, renderli più forti e consapevoli. È necessario dunque sviluppare quelle skills che consentano di soddisfare e fidelizzare il Cliente. Ruolo, senso di Respons*ABILITÁ*, professionalità, gestione delle criticità e comunicazione efficace devono diventare parte integrante del servizio, non più inteso in senso esclusivamente tecnico, perché è questo ciò che i Clienti chiedono. Solo diventando il loro punto di riferimento è possibile soddisfarli e fidelizzarli traducendo il valore aggiunto in vantaggio competitivo.

Daniele Russo
Manager Mediacom

E' seguito l'intervento di Paolo Tattoli il quale ha sottolineato prima l'importanza della Nuova Direttiva Macchine, che introduce una chiara distinzione tra piattaforme elevatrici e ascensori, e poi si è soffermato sulle attività in corso presso la Commissione Ascensori dell'Uni.

Carlo Vito Magli, direttore U.F. V Affari Generali, Organi Collegiali e Contenzioso Ispesl, ha invece illustrato le Linee Guida per la realizzazione di un sistema di gestione della sicurezza del lavoro nelle imprese di installazione e manutenzione di ascensori, elaborate da Anacam e Ispesl. Magli ha spiegato che i cardini qualitativi di gestione prevedono quattro fasi. Nella prima vengono fissati gli obiettivi e i processi necessari per conseguire i risultati. Segue una seconda fase di realizzazione del progetto in cui si attuano i processi. La terza è una fase di verifica e infine nella quarta vengono adottati provvedimenti per migliorare in modo continuo le prestazioni dei processi. Per il D.Lgs. 81/08 - ha spiegato ancora Magli - il processo organizzativo risulta quindi composto da quattro fasi logiche: l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi, la realizzazione delle misure di prevenzione e la gestione delle misure in miglioramento. Magli ha anche parlato della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e degli Enti così come disciplinato dal D.Lgs. 231/01, evidenziando che le Società possono essere sanzionate per reati commessi da vertici, dipendenti o collaboratori ("colpa di organizzazione"). "Visti anche gli incidenti degli ultimi tempi - ha spiegato il presidente del Gruppo Giovani - è importante esortare gli imprenditori ad applicare in modo scientifico il sistema di gestione della sicurezza del lavoro con la certificazione OHSAS perché in caso di incidente si addolcisce la posizione dell'azienda che ha posto in essere tutte le misure possibili". Elio De Fusto, associato storico dell'Anacam, ha poi omaggiato con una targa i presidenti del Gruppo Giovani e quindi Nicola Di Lillo (presidente dal 2000 al 2002 e dal 2005 al 2009); Michele Mazzarda (presidente dal 2002 al 2003); Ernesto Scala (presidente dal 2003 al 2005); Gianluca Bertazzoni (presidente dal 2009). La due giorni è stata chiusa dalla cena di gala per il decennale del Gruppo Giovani. Ospite d'onore della serata l'ingegnere **Paolo Gabrielli** che ha ricevuto un riconoscimento "per la sua passione e il determinante impegno profuso a favore dell'Associazione" da Michele Mazzarda e Paolo Bedetti. "E' stato un grande onore per noi - ha concluso Bertazzoni - poter godere della compagnia dell'ingegnere Gabrielli, un uomo di grande spessore umano e professionale e che tanto ha fatto per l'Associazione".



Paolo Bedetti, Nicola Di Lillo, Gabriele Fortunati e Michele Mazzarda



Carlo Vito Magli



Gianluca Bertazzoni e Paolo Tattoli

di Paolo Bedetti presidente Anacam Marche

Portonovo, premiato Paolo Gabrielli





Ancona 24 settembre 2010. Metti la splendida cornice di Portonovo di Ancona, metti una serata all'interno del suggestivo Fortino Napoleonico ed è già evento.
Aggiungi che Anacam Giovani si ritrova per celebrare i 10 anni dalla sua fondazione avvenuta proprio ad ANCONA nel maggio 2000.
Metti più di 40 giovani rappresentanti delle aziende associate all'Anacam convenuti da tutta ITALIA.
E' l'assemblea Nazionale Anacam Giovani. Il merito per il successo riscosso da questa interessante iniziativa è sicuramente attribuibile agli organizzatori: Gianluca Bertazzoni (presidente nazionale Anacam Giovani) e Gabriele Fortunati (referente per la regione Marche Anacam Giovani).
Nel corso della serata il presidente Anacam Nazionale Michele Mazzarda e il presidente Anacam Marche Paolo Bedetti hanno premiato l'ingegner Paolo Gabrielli, decano dei past president e depositario dei principi fondatori dell'Anacam.
Alla premiazione è intervenuto anche il caro amico Marco Cimarelli, consigliere Anaci nazionale e presidente Anaci Marche.

La storia Anacam di Paolo Gabrielli. Negli anni Cinquanta i pochi ascensoristi si riconoscevano in 3 tipi di categoria: le industrie nazionali costruttrici di ascensori, i concessionari che installavano gli impianti da loro costruiti e gli indipendenti. I componenti di queste categorie iniziarono presto a farsi guerra, anche scorretta, per accaparrarsi le manutenzioni nelle varie zone di mercato.
Paolo Gabrielli, allora rappresentante di una importante industria nazionale costruttrice di ascensori, si rese conto che era assurdo continuare una lotta senza quartiere per conquistare fette di mercato a tutti i costi, quando si poteva benissimo disciplinare i rapporti fra le varie ditte anche per il raggiungimento di una migliore sicurezza degli impianti.
Con questo scopo organizzò nelle Marche (ndr con Learco Bedetti), la prima associazione di ditte ascensoriste che prese il nome di ADMIA, Associazione Ditte Manutentrici di Impianti Ascensori.
La notizia si diffuse presto anche in altre regioni d'Italia e un poco alla volta Gabrielli, in varie riu-

nioni di ascensoristi locali, spiegò i vantaggi dell'associazionismo aiutandoli a fondare altre associazioni regionali.
Nacquero così ADMIA e COMAS in quasi tutte le regioni d'Italia.
Si arrivò quindi alla logica conclusione di formare un comitato interregionale per poter arrivare anche ad una associazione nazionale.
Fu quindi organizzato un incontro nazionale a Montecatini nel 1970 con le ditte iscritte alle varie associazioni regionali.
Incontro che divenne "assemblea costituente" e che Gabrielli coordinò integralmente.
Durante l'assemblea si scontrarono gli interessi delle varie categorie di ascensoristi e solo dopo numerosi interventi pro e contro le diverse proposte e suggerimenti, anche contrastanti, si giunse alla costituzione della associazione nazionale che prese il nome di ANACAM.
Dopo, fu il susseguirsi di riunioni di rappresentanti di ditte di ascensoristi che decisero di stabilire la sede dell'associazione a Roma.
Nel 1971 venne così eletto il primo Consiglio Direttivo dell'Anacam con presidente Marcantonio Mazzarda, titolare dell'omonima ditta (ndr padre dell'attuale Presidente), che subito mise a disposizione provvisoriamente i propri uffici in Roma.
Seguirono importanti eventi con la costituzione dell'Albo Nazionale delle Imprese Manutentrici di Impianti Elevatori, diretto da un Comitato Nazionale presieduto da un magistrato dell'Alta Corte di Cassazione e di cui facevano parte i rappresentanti del Ministero Industria Commercio e Artigianato, del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale e del Ministero dei Lavori Pubblici, oltre i rappresentati delle Imprese industriali e delle Imprese artigiane.
Il coordinatore Paolo Gabrielli, già presidente Anacam, venne eletto prima vice presidente e poi presidente dell'Albo Nazionale fino alla sua abolizione.
Il seguito è storia contemporanea.



Rumore negli impianti ascensori. Linee Guida per l'installazione



Il rumore proviene dall'ascensore? Come affrontare il problema con il committente? L'Anacam ha commissionato uno studio sull'argomento all'ingegnere ***Pellegrino Catalano****, Acustica & Vibrazioni, consulente ed esperto di emissioni sonore e disturbo da rumore, e propone ai lettori di "Sviluppo Impresa" un'anticipazione. Si tratta delle Linee Guida per l'installatore. La versione integrale dell'indagine sarà oggetto di una pubblicazione che verrà distribuita da Anacam nei prossimi mesi.*

PREMESSA

Questo opuscolo nasce per dare alcuni riferimenti all'installatore di ascensori nei rapporti che intercorrono con il committente (costruttore, privato, amministratore di condominio) relativamente all'aspetto rumore.
La rumorosità generata dagli ascensori durante il loro esercizio raggiunge le abitazioni dello stabile in cui l'impianto è installato sia per via aerea sia per via strutturale.
Le caratteristiche di propagazione delle due sono diverse ma l'immissione nell'ambiente disturbato è sempre dovuta alla vibrazione delle superfici che racchiudono l'ambiente (pareti verticali e solai).
Quando i livelli di immissione negli ambienti abitativi sono tali da far risultare disturbante per gli occupanti il rumore, nessuna delle parti coinvolte ha una visione chiara delle cause che possono aver determinato la situazione di incompatibilità.
Ci si dimentica che la rumorosità immessa è il risultato non solo dei livelli sonori prodotti dai componenti dell'impianto ma anche delle capacità degli elementi tecnici dell'edificio (pareti e solai) di contenere il rumore aereo e smorzare il rumore strutturale (dovuto dalle vibrazioni dei componenti dell'impianto).
In altri termini la "colpa" non è sempre e solo dell'installatore ma anche di chi non ha fornito strutture adeguate a contenere la rumorosità.
Questo punto di vista è generalmente sottovalutato in quanto non esiste ancora nel nostro Paese la consapevolezza che, ponendo maggiore attenzione nel montaggio e utilizzando diversamente i materiali edili, si possono ottenere assieme alla robustezza richiesta alle pareti ed ai solai anche altre proprietà quali quella di un maggiore isolamento acustico ai rumori generati in altri ambienti.
Altro aspetto molto spesso trascurato è che la rumorosità aerea raggiunge le unità abitative non passando attraverso gli elementi strutturali ma le chiusure ed i laschi di contorno dei vani di accesso. Non è infrequente che il rumore all'arrivo al piano della cabina e dell'apertura e chiusura porta entrino nell'unità abitativa attraverso la porta di accesso in barba alle capacità di fonoisolamento della parete in laterizio.
Nel prosieguo, la trattazione avverrà soprattutto per schemi in modo da ottenere una informazione veloce e precisa nelle diverse situazioni.

CASO I

NUOVA INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ASCENSORE IN EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE RISPONDENTE AI REQUISITI DEL DPCM 05/12/1997 "Requisiti acustici passivi degli edifici"

1. Struttura già realizzata dal costruttore.
2. Il costruttore ha fatto eseguire la progettazione acustica.
3. Il costruttore ha fatto eseguire la verifica in opera della rispondenza ai valori dei requisiti acustici passivi (tabella B dell'allegato A del DPCM 05/12/1997 "requisiti acustici passivi").
4. L'installatore verifica teoricamente che il rumore immesso nell'ambiente presumibilmente più disturbato non superi i 35 dB(A) in LASmax.
5. Se la verifica ha buon fine i rischi per l'installatore in un contenzioso futuro sono minimi ma converrebbe sempre eseguire una misura fonometrica di controllo ad impianto installato.
6. Se la verifica non ha buon fine sostituire i componenti più rumorosi che possono essere responsabili del superamento dei 35 dB(A) in LASmax. Anche in questo caso eseguire una misura fonometrica di controllo ad installazione terminata.

CASO II

NUOVA INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ASCENSORE IN EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE NON RISPONDENTE AI REQUISITI DEL DPCM 05/12/1997 "Requisiti acustici passivi degli edifici"

1. Struttura già realizzata.
2. Il costruttore non ha fatto eseguire la progettazione acustica.
3. Il costruttore non ha fatto eseguire la verifica in opera della rispondenza ai valori dei requisiti acustici passivi (tabella B dell'allegato A del DPCM 05/12/1997 "requisiti acustici passivi").
4. L'installatore non è tenuto ad assumere nessuna responsabilità per future liti tra proprietari e costruttore in merito alle immissioni rumorose dell'impianto soprattutto se dimostra di aver installato i componenti più silenziosi disponibili sul mercato.

CASO II B

NUOVA INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ASCENSORE IN EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE RISPONDENTE AI REQUISITI DELLA NORMA UNI 11367 "Classificazione acustica delle unità immobiliari. Procedura di valutazione e verifica in opera".

Questa nuova situazione può determinarsi successivamente al luglio 2010

La nuova norma tecnica non dà valori di riferimento per i requisiti acustici eccetto che per le case di cura e le scuole ma si limita a classificare le unità immobiliari in 4 classi a seconda dei risultati ottenuti nelle prove degli elementi tecnici. In verità considera anche la possibilità che sul mercato possano esistere unità abitative con prestazioni inferiori a quelle della classe IV ed in tal caso verrebbero classate come NC (non classificabili).
La norma è più permissiva del DPCM in quanto per il rumore immesso da impianti a funzionamento discontinuo come gli ascensori il livello sonoro immesso nelle diverse classi di unità abitative è riportato in tabella con il termine Lid:

classe	Lid dB(A)	Prestazioni acustiche attese
I	≤30	Molto Buone
II	≤33	Buone
III	≤37	Di Base
IV	≤42	Modeste

Il livello Lid è ottenuto eseguendo almeno tre misure di LASmax nell'ambiente più disturbato dell'unità abitativa secondo le modalità descritte in appendice D della citata norma UNI e facendo la media energetica di questi tre livelli. Come si vede c'è ora la possibilità di immettere fino a 42 dB(A) che costituisce un margine ben più ampio dei 35 dB(A) permessi dal DPCM del 5/12/1997.
Non si dovrebbe sbagliare di molto a pensare che non essendo stata stabilita, al momento, una classe minima obbligatoria per le unità abitative, si parla della III in uno schema di decreto futuro, i costruttori tenderanno a realizzare abitazioni in classe III o IV sia per gli evidenti risparmi nella realizzazione sia anche in considerazione del giudizio non negativo che secondo la Norma UNI verrebbe espresso sulla qualità del comfort acustico dai potenziali occupanti dotati di normale sensibilità al rumore. A tal proposito si vedano i dati di tabella alla colonna "Prestazioni acustiche attese".

In questa nuova circostanza il flusso è il seguente:
1. il costruttore ha fatto eseguire la verifica in opera secondo la norma UNI 11367:2010 ed ha stabilito la classe delle unità abitative.
2. L'installatore verifica teoricamente che il rumore immesso nell'ambiente, presumibilmente più disturbato delle diverse unità abitative presenti nell'edificio, non superi i corrispondenti livelli Lid. Se il costruttore avesse realizzato tutte unità immobiliari di classe III il livello da rispettare vale 37 dB(A) che è più permissivo rispetto a quello del DPCM 05/12/1997 di 35 dB(A).
3. Se la verifica non ha buon fine sostituire i

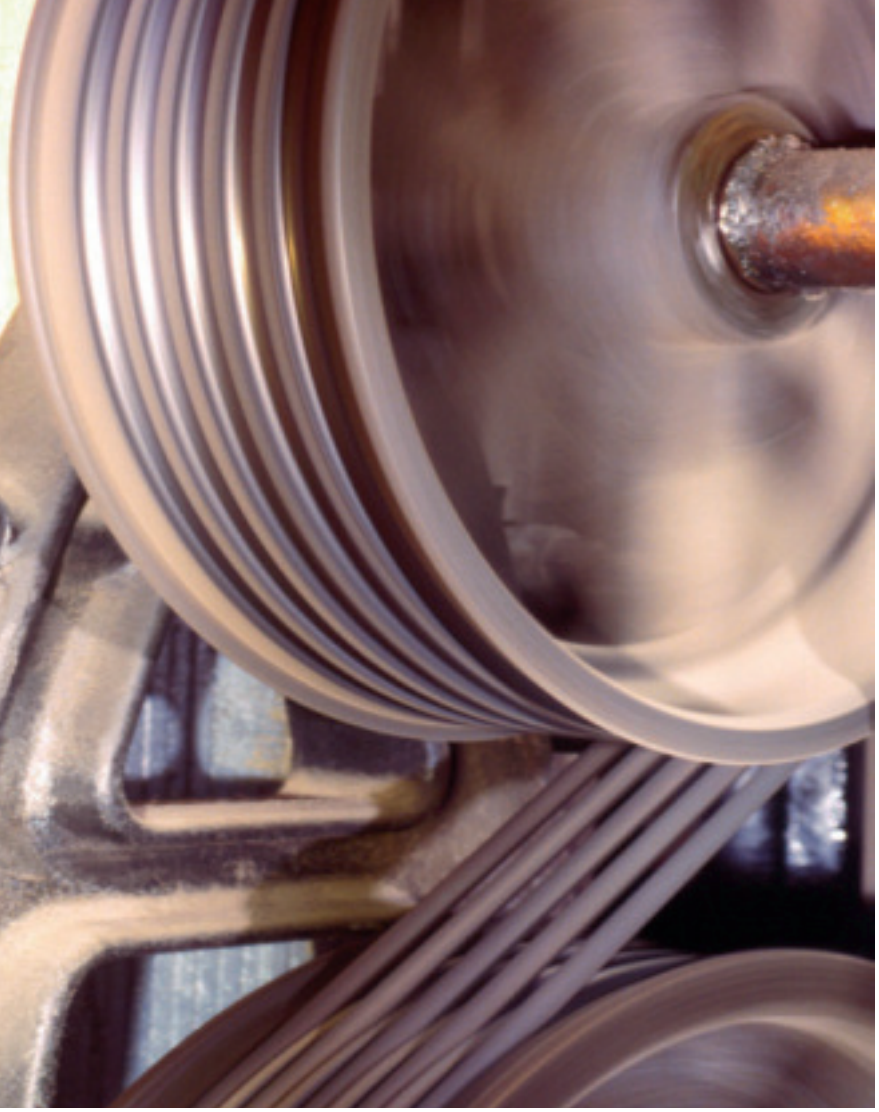

componenti più rumorosi che possono essere responsabili del superamento dei Lid. Anche in questo caso eseguire una misura fonometrica di controllo ad installazione terminata è cautelativo.

CASO III

INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ASCENSORE IN EDIFICIO ESISTENTE

In questi casi il Condominio non dispone di nessuna informazione circa le caratteristiche acustiche delle partizioni verticali ed orizzontali degli elementi tecnici dell'edificio.

1. Struttura già realizzata.
2. Il condominio non dispone di informazioni sulle caratteristiche acustiche dell'edificio.
3. Il condominio non fa eseguire misure per la caratterizzazione acustica delle partizioni orizzontali e verticali interessate dall'impianto.
4. L'installatore non è tenuto ad assumere nessuna responsabilità per future liti in merito alle immissioni rumorose dell'impianto soprattutto se dimostra di aver installato i componenti più silenziosi disponibili sul mercato.

CASO III B

INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ASCENSORE IN EDIFICIO ESISTENTE

In questo caso il Condominio fa eseguire una misura delle caratteristiche acustiche delle partizioni verticali ed orizzontali degli elementi tecnici dell'edificio (cosa molto poco probabile ma non impossibile).

1. L'installatore verifica teoricamente che il rumore immesso nell'ambiente presumibilmente più disturbato non superi i 35 dB(A) in LASmax.
2. Se la verifica ha buon fine i rischi per l'installatore in un contenzioso futuro sono minimi ma converrebbe sempre eseguire una misura fonometrica di controllo.
3. Se la verifica non ha buon fine, sostituire i componenti più rumorosi che possono essere responsabili del superamento dei 35 dB(A) in LASmax. Anche in questo caso eseguire una misura fonometrica di controllo ad installazione completata.

CONCLUSIONI

Le modifiche legislative operate nell'anno 2009 sulla disciplina delle emissioni rumorose hanno reso più complesso il compito dell'installatore il quale deve ora preliminarmente procedere a veloci verifiche teoriche sulla potenziale conformità dell'impianto che andrà ad installare con la struttura edilizia realizzata.

Il concetto fondamentale che l'installatore deve recepire è che le immissioni rumorose sono il risultato non solo del rumore generato dai componenti dell'impianto ma anche dalle caratteristiche costruttive degli elementi tecnici dell'organismo edilizio.

Anche l'impianto più silenzioso può determinare immissioni non tollerabili se le partizioni verticali ed orizzontali dell'edificio sono state realizzate con scarsa cura e con dimensioni insufficienti a determinare un minimo di comfort acustico.

Alla luce di ciò ed in forza del fatto che tutt'ora il DPCM 05/12/1997 "Requisiti acustici passivi degli edifici" è in vigore e dovrebbe essere rispettato dai costruttori in tutti i comuni italiani in quanto il nuovo decreto sostitutivo non è stato emanato, bisogna chiedere con forza al committente evidenza della rispondenza dei requisiti acustici passivi prima di assumersi tutta la responsabilità di eventuali doglianze sul rumore immesso negli ambienti abitativi durante l'esercizio dell'impianto.

di Paolo Tattoli e Michele De Mattia Inail (ex Ispesl)

Adempimenti per l'installazione di un ascensore negli edifici privati preesistenti

II parte

Normalmente il grosso problema connesso all'installazione dell'ascensore è quello legato alle dimensioni dell'impianto, dal momento che, nella pratica, tranne i casi in cui gli edifici abbiano una tromba delle scale di misura tale da permettere la realizzazione della cabina senza alcun intervento riduttivo delle scale o dei pianerottoli, più spesso accade che le opere necessarie comportino una riduzione delle dimensioni delle scale o di altri parti comuni o la loro totale demolizione e rifacimento.
E se anche fosse possibile evitare tali inconvenienti riducendo al minimo le dimensioni della cabina, permane pur sempre il rischio di creare una nuova barriera architettonica laddove non vengano rispettate le prescrizioni tecniche stabilite nel caso in cui l'ascensore debba essere utilizzato da una persona in carrozzella.
Queste dunque le esigenze che si contrappongono.
Oltre le problematiche già evidenziate in precedenza (titolo abilitativo, disciplina relativa ai rapporti tra i privati, normativa antisismica), che producono effetti anche sulla progettazione e sull'esecuzione, analizziamo la situazione dell'inserimento dell'ascensore nel vano scala di un edificio privato, relativamente al tema della larghezza minima della rampa scale che deve essere garantita al fine di renderne l'utilizzo agevole ed in sicurezza.
Questo perché negli ultimi tempi si sono manifestati alcuni problemi di interpretazione relativi alla larghezza libera delle scale che deve essere comunque assicurata per garantire una fruibilità delle scale condominiali in sicurezza.

Riepiloghiamo la situazione da un punto di vista normativo e legislativo.
L'art.77 del T.U. Edilizia "Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici"- fa propri nei suoi primi quattro commi l'art.1 delle legge n.13/89, recante le disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. I commi 1 e 2 prescrivono così che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati o alla ristrutturazione di interi edifici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, debbono essere redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche (necessarie a garantire l'accessibilità e la visitabilità) contenute nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del T.U. In attesa che tale decreto venga varato deve ritenersi tuttora applicabile il DM 236/89, emanato in attuazione dell'art. 1 della legge n.13/89.

Occorre preliminarmente stabilire se un intervento di inserimento dell'ascensore in vano corsa installato in un vano scala esistente con parziale modifica (riduzione) della larghezza delle scale possa essere considerato un intervento di "ristrutturazione".
In nostro aiuto viene l'art. 3 comma 1 lettera d) del DPR 380/2001 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - il quale stabilisce che per interventi di ristrutturazione edilizia si intendono gli "*interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella*

demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quella preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica".

Inoltre l'art. 3 comma 1 lettera b) stabilisce che gli "interventi di manutenzione straordinaria" sono "*le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso*".

Riteniamo quindi che il caso in esame possa essere configurato come intervento di manutenzione straordinaria e non di ristrutturazione edilizia e, salvo la presenza di vincoli, soggetto alla sola Dia (oppure Scia, vedi articolo a pagina 6).

Di conseguenza, per tutti gli edifici già esistenti, non soggetti ad integrale ristrutturazione, i proprietari non sono portatori di un obbligo giuridico (bensì morale) di adoperarsi per eliminare gli ostacoli che condizionano la mobilità dei disabili. Così anche per gli interventi edilizi più modesti (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e ordinaria). Pertanto, ristrutturazione a parte, per tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio esistente il legislatore ha rinunciato ad imporre il rispetto della disciplina sulle barriere architettoniche, preferendo invece favorirne l'eliminazione con una serie di incentivazioni finanziarie e procedurali precedentemente descritte.
Nel merito si rappresenta che la specifica disciplina in materia di collegamenti (percorsi orizzontali e corridoi, scale, rampe, ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici, percorsi esterni) negli edifici privati e in quelli di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata è contenuta nel DM n. 236/89 (si ribadisce applicabile con obbligo al preesistente solo in caso ristrutturazione). Il riferimento alle scale negli edifici privati è il punto 4.1.10 del DM 236/89 e nel caso di collegamenti comuni o inseriti in edifici aperti al pubblico, sempre il punto 4.1.10 prevede requisiti "ulteriori", ad esempio "la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale". Inoltre, le specifiche di cui al punto 8.1.10 (scale) riportano "le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m …. Omissis", e "le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 0,80 m".
Generalmente, non potendo rispettare nel caso del taglio delle scale le succitate dimensioni i regolamenti edilizi dei singoli Comuni contengono specifiche disposizioni. Ad esempio, il Comune di Milano, riprendendo quanto riportato al punto 5.3.1 dell'allegato tecnico alla L.R. n.6/89 che indica "la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale", non ammette una larghezza inferiore a 0,85 m e chiede comunque al progettista una verifica grafica, così chiamata "del giro bara/barella".

Un altro punto di rilevanza notevole è stabilire se l'intervento di cui stiamo trattando è sotto l'egida o competenza della normativa circa la prevenzione incendi.
Per questo, verifichiamo innanzitutto l'applicabilità del DM 246/89 - Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
L'art.1 - Scopo - stabilisce che "*le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m*".
Il successivo art. 1.1 - Campo di applicazione - stabilisce inoltre che "*le presenti norme si applicano agli edifici di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l'aumento di altezza…*".

Ciò rappresenta un importante punto di partenza per la valutazione della eventuale competenza dei regolamenti di prevenzione incendi al caso di riduzione della larghezza delle scale.
Infatti, le scale normalmente non vengono completamente demolite ma si riduce la loro larghezza riducendone lo sbalzo; in questo caso non si ravvisa la condizione di "rifacimento strutturale delle scale" per cui non si rientra nel campo di applicazione del citato decreto.

La nota prot. n° P118/4135 del 17 febbraio 2003 a cura del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e

tele san

SERVIZI DI TELESOCCORSO E TELEFONIA PER ASCENSORI

tele san TS Lift

Gestione Telesoccorso EN 81-28

tele san Mobile Lift

Gestione delle chiamate tramite mail su applicativo BlackBerry

tele san Mobile

Comodato di utilizzo modulo GSM e schede SIM card

tele san WEB Lift

Gestione e controllo on-line dei servizi, tramite accesso web

tele san Call Lift

Gestione chiamate di assistenza emergenza 24h su 24h

tele san SIM GSM

Gestione completa schede SIM card GSM



Saremo presenti al LIFT 2010, presso padiglione 3 stand G20

a tutti gli ospiti verrà offerto un gradito omaggio

CSQ IQNet CSQ IQCM

SISTEMA DI QUALITÀ AZIENDALE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008

www.telesanlift.it

la Difesa Tecnica - Area Prevenzione Incendi, rispondendo ad un quesito circa l'installazione di impianti ascensore in edifici per civile abitazione preesistenti, conferma appunto il principio che il taglio della scala non è da considerarsi come intervento di rifacimento strutturale.

Ovviamente se l'ascensore è da installare in un edificio compreso tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui al Ministeriale 16 febbraio 1982 - ad esempio vedi per gli edifici civili, attività 94) con altezza in gronda superiore a 24 m e attività 95) con corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m e altezza in gronda maggiore di 24 m -, si applica il Decreto del 15 settembre 2005 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi".
Infatti, l'art.1. - **Campo di applicazione** - stabilisce:
- al comma 1, "*nel rispetto della direttiva 95/16/CE la regola tecnica allegata al presente decreto si applica, in conformità alle specifiche prescrizioni di settore in materia di prevenzione incendi, ai vani degli impianti di sollevamento installati nelle nuove attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed in quelle esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di modifiche sostanziali*".
- al comma 2 - "*per modifiche sostanziali agli edifici si intendono:*
a) l'installazione di nuovi impianti di sollevamento;
omissis ….
e) il rifacimento strutturale delle scale dell'edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento".

Quindi, se l'ascensore è da installare in un edificio compreso tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, per il vano di corsa, lo spazio del macchinario e l'ascensore si applicano anche le regole tecniche di cui all'allegato A al D.M. 15.09.2005 e per le scale necessita applicare le specifiche prescrizioni tecniche di settore, che per gli edifici di civile abitazione è il DM 246/89, che al punto 2.4 "Scale", a seconda del tipo di edificio, prescrive la larghezza minima delle scale da 1,05 m a 1,20 m In caso contrario, quando l'ascensore non è da installare in un edificio compreso tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha ribadito in una lettera del 2002 inviata a seguito di espressa richiesta di un utente il generale parere contrario alla riduzione della larghezza delle scale, "costituendo tale intervento diminuzione delle condizioni di sicurezza in atto", confermando quanto disposto dal 6.2. del Decreto 236/89 laddove si legge che "l'installazione dell'ascensore all'interno del vano scala non deve compromettere la fruibilità delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza". Nella citata lettera lo stesso ufficio conclude comunque sottolineando che "a fronte di situazioni che richiedono la necessità dell'installazione di un impianto ascensore e quest'ultimo non sia altrimenti realizzabile se non esclusivamente all'interno del vano scala, lo scrivente ufficio è del parere che tale installazione non debba comportare un'eccessiva diminuzione degli spazi di transito. Al riguardo, un utile riferimento per il dimensionamento al minimo delle scale, può senz'altro essere costituito dal D.Lgs. n. 626/94, così come modificato dal D. Lgs. 242/96, che stabilisce in m 0,80 la larghezza minima di porte e portoni degli ambienti di lavoro".
A tal fine, considerato che per tali aspetti legati ai luoghi di lavoro il Dlgs. n. 626/94 è stato abrogato dal D.Lgs n.81/08 e s.mm.ii., si cita quanto indicato da quest'ultimo al Titolo II "Luoghi di lavoro"- Capo I , art. 63 "Requisiti di salute e sicurezza":
- al comma 1, i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.
- Al comma 2, i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
- Al comma 3, l'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.
- Al comma 4, la disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
- Al comma 5, ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza

territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
In merito ai requisiti di cui all'allegato IV si riporta: il punto 1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio, ed in merito alla larghezza minima di porte e portoni, al punto 1.6, stabilisce che quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25 il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80, se in numero compreso tra 26 e 50 la porta deve avere larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo, ecc…
In conclusione per stabilire quale sia la larghezza minima che devono avere le scale, avendo dimostrato sopra che, nel caso di installazione di un ascensore nel vano scala di un edificio adibito a civile abitazione preesistente, con riduzione della larghezza delle scale, non si applica:
- il DM 246/87, qualora non si è in presenza di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al DM 16.02.1982, nel qual caso si applica il DM 25.09.2005 e quindi per le scale il punto 2.4 del DM 246/87- larghezza minima da 1,05 a 1,20 m;
- il punto 4.1.10 del DM 236/89 ("la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale"e larghezza minima 1,20 m);

si deve fare riferimento ai regolamenti Comunali, che per gli edifici esistenti pur non omogenei sull'argomento, generalmente consentono una larghezza non inferiore a 0,80 m o a 0,85 m e, a prescindere da regolamenti comunali specifici che in ogni caso vanno rispettati, valutare la questione alla luce di eventuali problematiche legate alla evacuazione in caso incendio o di accesso dell'edificio da parte delle squadre di soccorso.

Ovviamente qualora tali limiti minimi della larghezza delle scale non possono essere rispettati non è contemplata la possibilità di far installare l'ascensore anche in presenza della delibera favorevole dell'assemblea condominiale. In tali evenienze, come già in precedenza rilevato, per alcuni Comuni necessita far ricorso all'istituto della deroga e, dunque oltre a non trovare applicazione la Dia bensì il permesso di costruire, solo in casi eccezionali vengono rilasciate le autorizzazioni.

In mancanza di precise indicazioni, gli operatori sono costretti ad operare in uno stato di assoluta incertezza, per cui spesso il problema viene affrontato improntando i rapporti professionali tra progettisti ed amministrazione sul piano della reciproca collaborazione per evitare possibili diverse interpretazioni. Pertanto, il presente contributo, nel rilevare le disposizioni vigenti in materia sull'argomento ed evidenziare alcune indicazioni recepite da vari tecnici operanti nel settore che si confrontano quotidianamente con realtà Comunali diverse, si propone il fine di lasciare poco spazio alle valutazioni soggettive, con la conseguente possibilità di cadere in errore e rischiare, tra l'altro, la non approvazione dei progetti.

Organismo notificato 0066



icepi

Certificazioni CE e verifiche di ascensori, montacarichi e piattaforme per disabili

Impianti elettrici e di messa a terra.
Certificazioni di macchine e apparecchi a pressione.
Certificazione e rapporti di conformità per direttiva ATEX, emissioni sonore e compatibilità elettromagnetica.
Laboratorio prove.
Certificazione del sistema qualità aziendale ISO 9001:2008

Istituto Certificazione Europea Prodotti industriali

Via Paolo Belizzi, 29/31/33 - 29100 Piacenza - tel +39 0523 609585 - fax +39 0523 591300 - info@icepi.com - www.icepi.com

di Giuseppe Iotti esperto tecnico Efesme e Normapme

Indagine su infortuni e ascensori negli USA: prima causa il "gradino"

Nel suo numero di gennaio di quest'anno, la rivista americana "The Journal of Trauma", ha pubblicato un articolo, che si dichiara il primo nel suo genere, sugli infortuni avvenuti agli anziani durante l'utilizzo dell'ascensore negli Stati Uniti nei 17 anni trascorsi tra il 1990 ed il 2006.

Gli autori sono i medici Steele, O'Neil, Huisingh e Smith.

Essi hanno raccolto i dati sugli infortuni occorsi a persone dai 65 anni in su, provenienti dai 98 reparti di pronto soccorso inseriti nel NEISS (National Electronic Injury Surveillance System), un campione statisticamente rappresentativo degli oltre 6.100 reparti di pronto soccorso degli ospedali esistenti negli Stati Uniti.

I dati raccolti dal NEISS sono stati proiettati sull'universo di tutti i reparti di pronto soccorso americani, come riportato nella Tabella 1.

Tabella 1. Caratteristiche demografiche degli anziani trattati nei reparti di pronto soccorso per infortuni connessi con l'utilizzo dell'ascensore, Stati Uniti, 1990-2006

Caratteristica	n[1]	N[2] (%)	[3] Tasso di infortunati
Classe di età			
65-69	170	5.660 (13,4)	3,4
70-74	190	7.330 (14,6)	5,0
75-79	230	8.750 (17,8)	7,3
80-84	210	8.170 (16,1)	10,0
85 +	340	14.960 (38,1)	21,7
Sesso			
Maschile	280	10.790 (24,8)	4,5
Femminile	860	34.080 (75,2)	9,9
Totale	1,140	44.870 (100)	8,8

([1]) Infortuni rilevati dal NEISS

([2]) Stima nazionale

([3]) Ogni 100.000 abitanti

Hanno così stimato 44.870 casi di infortuni registrati in relazione all'uso di ascensore nei 17 anni; essi sono il 35,6% degli infortuni intervenuti all'universo degli utenti di ascensori, che sono risultati in tutto 125.890.

La frequenza di infortuni avvenuti nell'uso di ascensori in USA a tutti gli utenti è stata nel periodo di 0,015 per ascensore e per anno, forse la più bassa associata ad un mezzo di trasporto.

Ma su un totale di 660.000 ascensori in esercizio nel Paese, su cui si stima abbiano viaggiato 120 miliardi di passeggeri all'anno (circa 500 passeggeri per ascensore al giorno), il numero assoluto di infortuni risultante non è trascurabile. Nel periodo di tempo esaminato, tra l'altro, vi sono stati 91 incidenti mortali ad utenti anziani, cioè una percentuale del 2 per mille sul totale dei pazienti trattati nei pronto soccorso americani.

Il 75% degli infortuni ha riguardato persone di sesso femminile, mentre non è stato possibile monitorare altri fattori, quali quelli socio-economici. L'età crescente è risultato un fattore di maggiore rischio, come del resto appare naturale (si vedano i dati riportati nella terza colonna della Tabella 1).

Il 48% degli infortuni ha riguardato i tessuti soffici, il 24% è stato rappresentato invece da fratture, seguito dalle lacerazioni (15,8%).

Le parti del corpo infortunate sono state in prevalenza gli arti superiori (26,2%) ed il capo (22,5%).

Oltre metà degli infortuni (51,4%) sono risultati causati da scivolamento, inciampo o caduta (quindi in pole position risulta al solito l'ormai famoso "gradino" tra cabina e pianerottolo), mentre il 30,6% si è verificato causa un urto con la porta scorrevole in chiusura. La terza causa di infortunio, a grande distanza dalle prime due, è risultata essere legata all'urto con le porte scorrevoli da parte dei deambulatori, apparecchi di utilizzo diffuso tra gli anziani negli USA.

Tra le fratture, specie su utenti di sesso femminile, rilevante la frequenza di quelle alle anche, le cui conseguenze come si sa sono assai serie e

WÜRTH

WÜRTH SEMPRE AL TUO SERVIZIO

Oltre 70 Punti Vendita in tutta Italia



www.wuerth.it/puntivendita

ORSY Ordine e sistema!



ORSY.mobil Allestimento furgoni



Acquista on-line
WOS – Würth Online Service



Dpi - Dispositivi di protezione Individuale

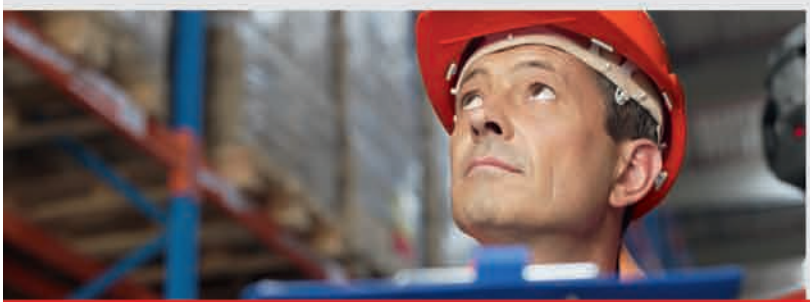

Sistemi di ancoraggio





Würth Srl • Via stazione, 51 • 39044 Egna (BZ)

Tel. 0471 828 111 • Fax 0471 828 600 • clienti@wuerth.it • www.wuerth.it

845_006



Walter Breuning con 114 anni è l'uomo più vecchio del mondo
John Moore/Collezione: Getty Images News

costose. Le conclusioni dell'articolo sono che, sull'universo di incidenti registrati dagli ospedali USA ogni anno, 1,8 milioni, quelli correlati all'uso di ascensori, in media 2.640, appaiono trascurabili, ma non lo sono in assoluto, anche perché qualcuno di essi ha avuto esito mortale.
Di qui l'invito degli autori a: a) informare meglio gli utenti dei rischi che corrono utilizzando gli ascensori, per quanto statisticamente siano sicuri; b) monitorare la sicurezza degli impianti, particolarmente in relazione alla possibilità di causare scivolamenti, inciampi, o cadute, e che le porte scorrevoli urtino utenti, lenti in quanto anziani, mentre entrano o escono dalla cabina.

Il confronto con l'Europa

Può essere interessante confrontare i dati e le risultanze presentate in questo articolo con le informazioni di cui abbiamo disponibilità in Europa, fermo restando che purtroppo non tutti gli Stati membri dell'Unione rendono disponibili sistemi statistici sugli infortuni paragonabili al NEISS americano.
Secondo dati Assoascensori pressoché coevi a quelli americani, per l'Italia, il 25% degli infortuni ad utenti, anziani o no, era dovuto all'insufficiente precisione di livellamento della cabina al piano, ed altrettanto ad urto dell'utente con porte automatiche scorrevoli. E' plausibile che, se fossero stati scorporati i dati degli utenti sopra i 65 anni, si sarebbe arrivati a dati non troppo diversi da quelli americani.
Secondo la stessa fonte, gli ascensori che, secondo la norma UNI EN 81-80, non hanno sufficiente precisione di livellazione al piano, in Italia sono circa 200.000, cioè poco meno del 25% del totale degli impianti in esercizio, per l'80% siti in edifici residenziali. Secondo i dati raccolti a suo tempo dal CEN/TC10/WG10, in Olanda, curiosamente, sull'insieme di tutti gli utenti, le due prime cause di infortunio apparivano invertite, classificandosi primo l'urto con porte automatiche, secondo il dislivello tra piano e cabina. Andrebbe anche considerato come fattore di influenza su questi risultati un elemento non trascurabile che è la frequenza di ascensori con porte automatiche scorrevoli sul totale degli ascensori. In Italia per esempio questa frequenza è probabilmente inferiore, forse anche di molto, di quanto non sia in Olanda, sia perché il parco impianti italiano è di anzianità media superiore a quella di gran parte del mondo, sia perché, a causa di elementi socio-economici, da questo punto di vista è stato un mercato più povero di altri, fino a quando le leggi nazionali sull'accessibilità per tutti non hanno imposto porte scorrevoli automatiche ovunque possibile in luogo di quelle a battente.
Queste ultime hanno svantaggi per l'accessibilità, però di solito non hanno il difetto di richiudersi addosso agli anziani che lentamente entrano o escono dalla cabina.
Attualmente la stima di Assoascensori è che il 50% degli ascensori in esercizio in Italia siano automatici, di cui il 70% non è sufficientemente sicuro ai fini degli urti che può causare agli utenti, ai sensi di quanto richiesto dalla norma UNI EN 81-80.
Esistono poi Paesi dove le statistiche sugli infortuni, ad anziani o all'universo degli utenti, sono influenzate dalla presenza frequente, tra i vecchi impianti, di cabine prive di porte. Per quanto riguarda gli edifici residenziali, non è il caso dell'Italia e crediamo neppure degli USA. Per esempio, in Norvegia, relativamente al ridotto numero di ascensori presenti, si verifica una percentuale elevata di incidenti mortali, che nella gran parte dei casi sono stati dovuti alla mancanza di porte di cabina. In questo caso il fattore anzianità non sembra avere avuto significativo rilievo.
La Germania come sempre ha un importante apparato statistico, inclusi gli incidenti ed infortuni su ascensori, a partire dal 1970. Un dato interessante e confortante è che la frequenza di infortuni che era dello 0,044 per ascensore e per anno all'inizio del periodo, cioè tre volte la media americana che abbiamo visto all'inizio dell'articolo, si è ridotta di quasi 4 volte in 24 anni, arrivando nel 1994 allo 0,012. Ciò sembra avvenuto per una autonoma presa di coscienza del mercato, prima dell'adozione stessa della Direttiva Ascensori, e tanto più di quella della EN 81-80.

Quadri di manovra

e sistemi precablati

Controllers and prewired systems

TUTTO COMPRESO
Sono forniti di tutte le opzioni funzionali, senza sorprese.

ALL INCLUSIVE
All options are on board, without surprises.

ASSISTENZA A MANI LIBERE
Sono provvisti di tastierino a bordo per tutte le operazioni. Non occorrono terminali esterni.

FREE HANDS SERVICE
Setup by embedded keyboard. No external tool is required.

PORTE APERTE
Dal nostro sito segui tutte le fasi di lavorazione e scarichi tutti i documenti collegati.

TRANSPARENT PRODUCTION
On our website you can watch all phases of production. Download of linked document is allowed.

SCHEMI A COLORI
La documentazione tecnica a corredo dei quadri QNCP è sempre completa e intuitiva.

COLOUR DRAWINGS
The technical documentation is always exhaustive and user friendly.



ematic s.r.l.
Passaggio dell'Airone, 10 • Zona Ind.le
90040 Isola delle Femmine (Palermo) • Italy
Tel. +39 091 8698655 • Fax +39 091 8935041
email: ematic@ematic.it • www.ematic.it

Seminario di aggiornamento tecnico per Anacam Piemonte e Lombardia

I presidenti delle sezioni regionali Anacam di Piemonte e Lombardia, rispettivamente, **Giuse Allegra** e **Roberto Corradini**, hanno promosso l'organizzazione di un interessante seminario di aggiornamento tecnico per i propri associati, su temi di grande interesse ed attualità.

L'incontro si è svolto il 6 ottobre 2010 presso la filiale **Würth** di Cormano, nell'hinterland milanese, in una struttura attrezzata messa gentilmente a disposizione dell'Anacam nel quadro della convenzione in vigore ormai da un paio d'anni.

Dopo il saluto di benvenuto dato dal responsabile della Würth e la breve presentazione iniziale di Roberto Corradini, che ha svolto anche la funzione di moderatore, si è passati rapidamente alle relazioni tecniche, aperte dall'intervento dell'ingegnere **Vittorio Mazzoni** della SMS Sistemi e Microsistemi. Con le sue riconosciute doti comunicative, Mazzoni ha trattato il tema del "**Consumo energetico degli ascensori**" partendo dalle rilevazioni che ha condotto personalmente nei mesi scorsi su un campione di ascensori statisticamente rappresentativo del parco nazionale, anche nell'ambito di un progetto dell'ENEA nel quale è stata coinvolta l'Anacam. Le conclusioni cui è giunto Mazzoni, in merito al consumo energetico dei diversi tipi di ascensori nelle differenti condizioni di utilizzo, risultano in certi casi sorprendenti e smentiscono molte presunte "verità" messe in circolazione sul nostro mercato al solo scopo di promuovere commercialmente alcune soluzioni di impianti a discapito di altre. La relazione è risultata di particolare interesse per gli associati che non avevano potuto assistere all'intervento di Mazzoni all'Assemblea nazionale di Venezia, puntualmente riportato nel numero 2/2010 di questa rivista.

Il successivo intervento di **Giuse Allegra** è stato dedicato al **SISTRI**, il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, entrato in vigore il primo ottobre 2010, dopo alcune proroghe, e fonte di forti preoccupazioni per gli operatori che lo dovranno applicare, tra cui le imprese di costruzione, installazione e manutenzione degli ascensori. Giuse Allegra ha illustrato in modo chiaro e dettagliato i complessi adempimenti a carico delle imprese, evidenziando nel contempo le criticità e le residue incertezze interpretative che si auspica potranno venire superate con gli attesi chiarimenti da parte del Ministero dell'Ambiente. Considerata l'elevata qualità del lavoro realizzato dalla Presidente regionale piemontese e l'interesse per la materia, la sua presentazione è stata successivamente inviata per posta elettronica agli associati Anacam di tutta Italia.

E' stato quindi il turno di **Roberto Testa**, responsabile per il nord-ovest di **MPS-Consum.it**, che



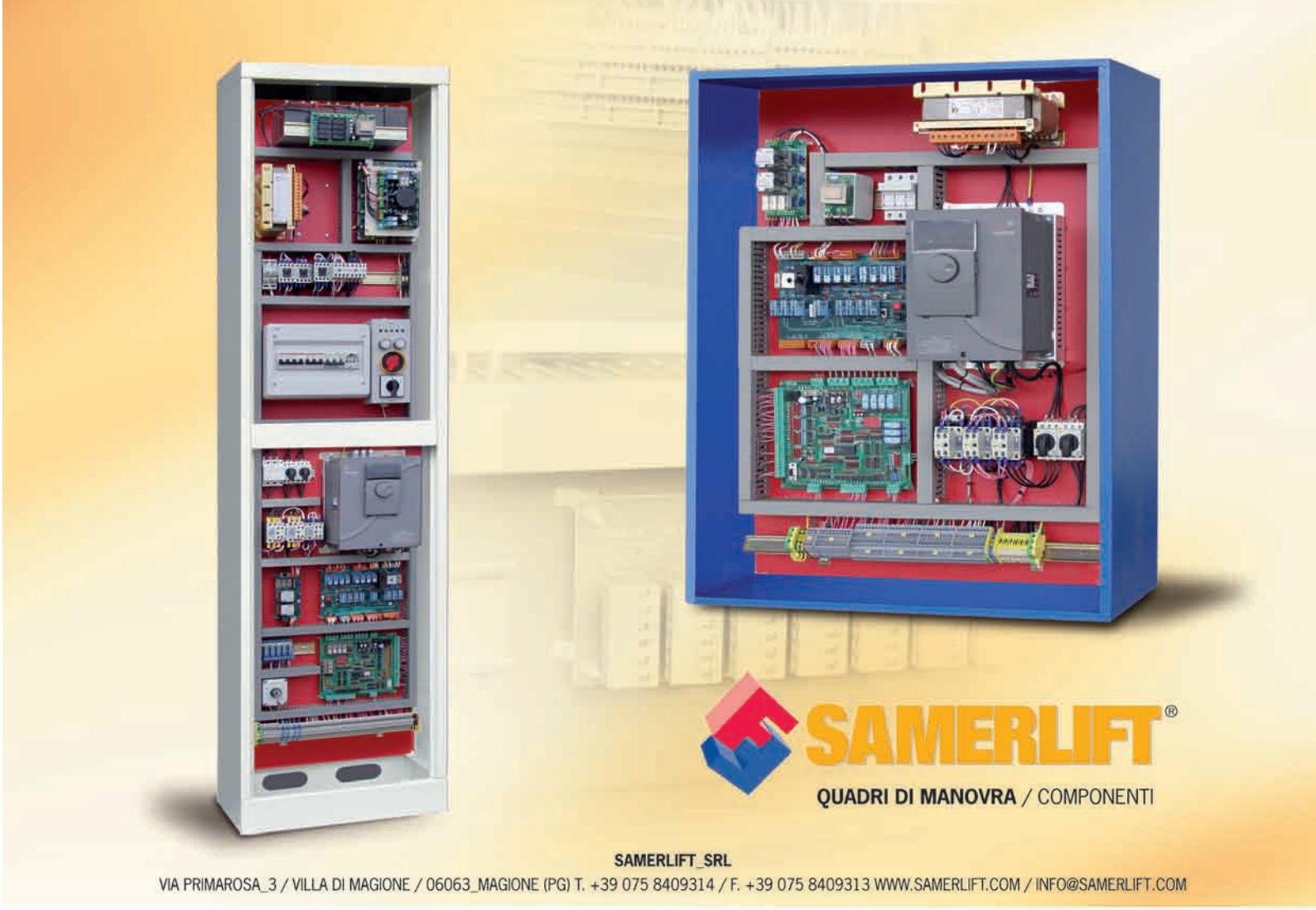
SAMERLIFT®
QUADRI DI MANOVRA / COMPONENTI
SAMERLIFT_SRL
VIA PRIMAROSA_3 / VILLA DI MAGIONE / 06063_MAGIONE (PG) T. +39 075 8409314 / F. +39 075 8409313 WWW.SAMERLIFT.COM / INFO@SAMERLIFT.COM

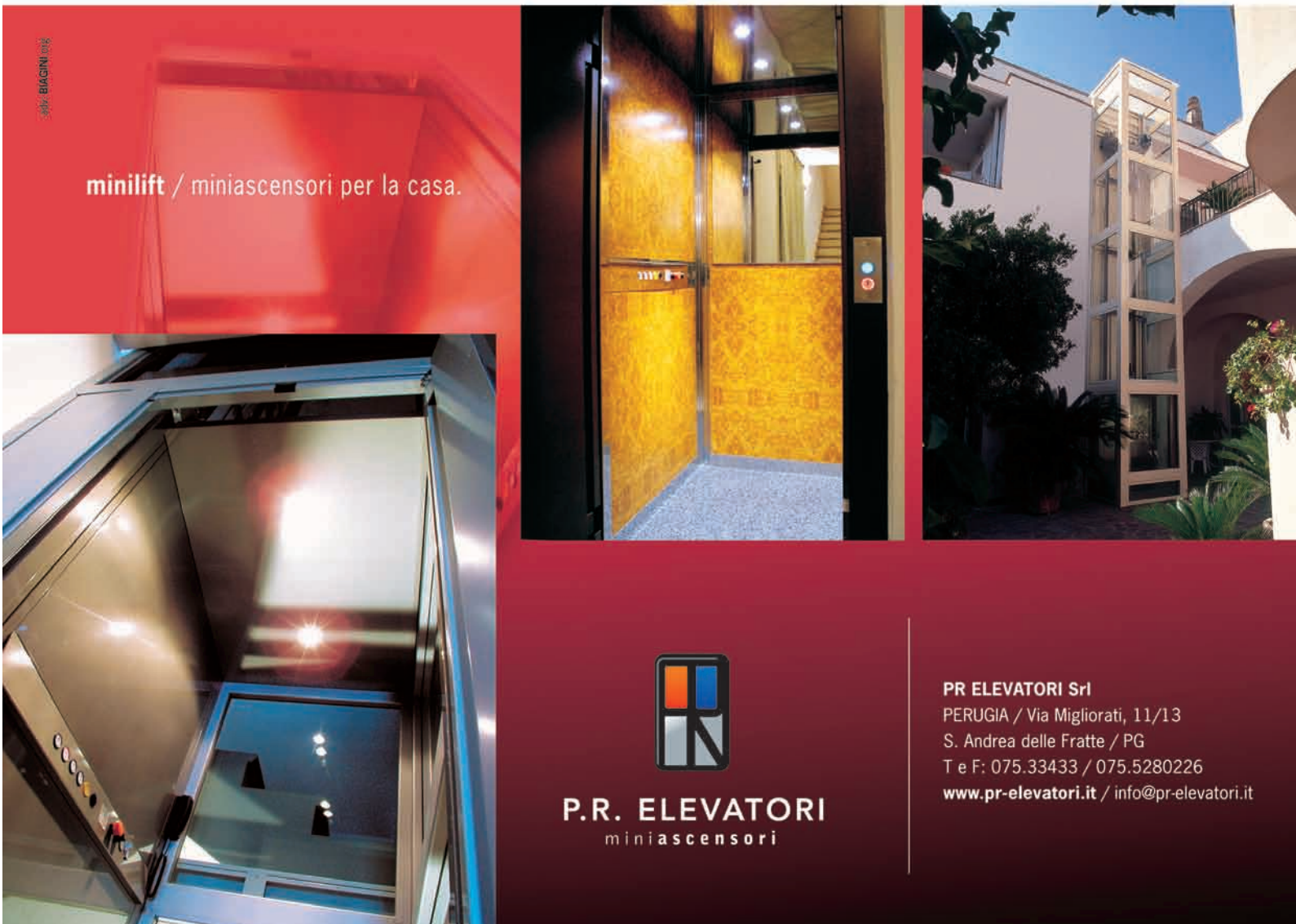
minilift / miniascensori per la casa.
P.R. ELEVATORI
miniascensori
PR ELEVATORI Srl
PERUGIA / Via Migliorati, 11/13
S. Andrea delle Fratte / PG
T e F: 075.33433 / 075.5280226
www.pr-elevatori.it / info@pr-elevatori.it



ha presentato i contenuti dell'accordo siglato con Anacam per la concessione di finanziamenti tramite credito al consumo, in esclusiva, ai clienti delle imprese associate Anacam per l'effettuazione di lavori sugli ascensori. L'accordo commerciale è estremamente interessante in quanto consente ai condomini di usufruire di un finanziamento, rateizzabile fino a tre anni e senza interessi, per installare un nuovo ascensore o per effettuare lavori di riparazione o di ammodernamento su quelli esistenti: il tutto senza alcun obbligo di presentare garanzie o fidejussioni, dovendo l'amministratore condominiale consegnare solo la copia della delibera assembleare di approvazione dei lavori, l'elenco dei condomini con i rispettivi millesimi e il modulo di finanziamento Consum.it firmato. L'impresa associata ad Anacam, a sua volta, può godere dell'indubbio vantaggio di poter contare su una data certa per l'incasso del proprio corrispettivo, al termine dei lavori, eliminando così preoccupazioni e oneri legati alla riscossione del credito.

Dopo la pausa caffè, servita nei locali del punto vendita Würth, il seminario è ripreso con l'intervento del direttore della sede nazionale Anacam, **Luca Incoronato**, che ha illustrato in anteprima i contenuti del regolamento che introdurrà alcune **modifiche al DPR 162/99** in recepimento delle disposizioni della nuova direttiva macchine 2006/42/CE. Il nuovo regolamento è in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e quindi entrerà in vigore a breve, inserendo nel DPR 162 l'esclusione dal proprio campo di applicazione degli apparecchi di sollevamento con velocità di spostamento non superiore a 0,15 m/s, oggi inclusi nel campo di applicazione della direttiva macchine, recepita con il D.Lgs. 17/2010. Nel nuovo DPR 162 viene così modificata la definizione di "ascensore" e introdotta la nuova definizione di "supporto del carico", ormai nota agli addetti ai lavori. Incoronato ha infine sottolineato che il nuovo testo del capo II del DPR 162 si applicherà anche - per quanto riguarda le regole relative alla messa in esercizio degli impianti e al loro controllo e manutenzione - agli impianti con velocità di spostamento fino a 0,15 m/s.

Il **presidente** nazionale Anacam **Michele Mazzarda** ha indirizzato un saluto a tutti i partecipanti e si è brevemente soffermato sull'attività svolta dall'Associazione negli ultimi mesi, sui problemi principali affrontati sui diversi tavoli istituzionali e sulle nuove soluzioni che Anacam sta cercando di offrire a supporto dell'attività degli associati, sottolineando l'importanza dell'accordo esclusivo concluso con il gruppo Monte dei Paschi di Siena per il finanziamento dei lavori nei condomini. Il presidente ha ringraziato coloro che, anche solo con la loro presenza, hanno contribuito al successo della recente Assemblea nazionale di Venezia e ha rivolto un caloroso invito a partecipare numerosi alla prossima Assemblea durante la quale si celebrerà il quarantennale della nascita dell'Anacam.

La chiusura dei lavori è spettata a **Paolo Tattoli**, una presenza assidua e apprezzatissima in tutte le principali iniziative dell'Anacam nell'ambito della sicurezza, realizzate nel quadro dell'accordo di collaborazione tra Anacam e Ispesl. Il suo intervento è stato dedicato, per la maggior parte, al tema della sicurezza del lavoro e in particolare al rischio elettrico, con un'analisi delle pertinenti disposizioni del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro e la presentazione del corso di formazione Anacam-Ispesl di cui trattiamo diffusamente a pagina 34 di questa rivista. Sempre in tema di sicurezza, Tattoli ha poi illustrato le implicazioni operative delle disposizioni antincendio impartite dai vigili del fuoco relativamente all'installazione di impianti montauto nei garage (vedi, in proposito, l'articolo a pagina 29).

I lavori si sono conclusi con il convinto apprezzamento da parte dei partecipanti per la qualità degli interventi e l'interesse delle materie trattate, e con l'impegno dei vertici associativi regionali a proporre presto un nuovo appuntamento associativo. (LI)

di Paolo Tattoli Inail (ex Ispesl)
Rossano Allegra commissione tecnica Anacam

Normativa e legislazione sui montauto. Riflessioni e approfondimenti

Durante il recente incontro organizzato a Milano da Anacam Lombardia e Anacam Piemonte, alla presenza di numerosi iscritti oltre che del presidente nazionale Michele Mazzarda, e sotto l'attento coordinamento dei due Presidenti regionali, rispettivamente Roberto Corradini e Giuse Allegra, è stato trattato tra l'altro l'argomento dei montauto, apparecchiature per il sollevamento degli autoveicoli, la cui diffusione sta aumentando sensibilmente, alla luce delle sempre minori disponibilità di parcheggio delle nostre sovraffollate città e degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in special modo nei centri storici, dove lo spazio è prezioso quanto limitato, mentre la richiesta di posti auto è un'esigenza cui nessuno è disposto a rinunciare.
A spingere la scelta di installare queste "macchine" contribuisce il fatto che in alcuni Comuni italiani sono in vigore ordinanze sindacali che, indipendentemente dalla disponibilità dello spazio, vietano o restringono la costruzione di rampe di accesso alle autorimesse interrate, con il fine di evitare lo "spreco" di notevoli volumi del suolo e/o di aree verdi occorrenti per realizzare le necessarie pendenze e larghezze regolamentari delle vie di corsa richieste per le rampe.

L'attenzione si è concentrata sulla Lettera Circolare prot. P1563/4108 sott. 28 del 29/08/1995 del Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, Servizio Tecnico Centrale, contenente "criteri per la concessione di deroghe in via generale ai punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2" del Decreto Ministeriale 1 febbraio 1986 dal titolo "NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI AUTORIMESSE E SIMILI".
Per comprendere appieno le disposizioni contenute nella Circolare citata, occorre partire da quanto contenuto nel Decreto Ministeriale 1 febbraio 1986.
Nello scopo di quest'ultimo disposto si legge che le norme in esso stabilite hanno per oggetto i criteri di sicurezza intesi a perseguire la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi di incendio e di panico nei luoghi destinati alla sosta, al ricovero, all'esposizione e alla riparazione di autoveicoli. I fini di cui sopra si intendono perseguiti con l'osservanza delle norme contenute nel Decreto stesso.
Il Decreto contiene, quindi, le norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili distinguendo tra autorimesse sino a 9 posti auto (punto 2), autorimesse con più di 9 posti auto (punto 3) e autorimesse sulle terrazze e all'aperto su suoli interrati (punto 7).
I successivi punti dell'articolato sono dedicati agli impianti tecnologici, agli impianti elettrici, ai mezzi e impianti di protezione ed estinzione degli incendi, ai servizi annessi, agli autosaloni e alle norme di esercizio.



Le immagini di questo articolo sono state gentilmente fornite da IdealPark



Vediamo più in dettaglio alcuni punti significativi.
Il punto 1.2.0 stabilisce che norme del Decreto Ministeriale 1 febbraio 1986 si applicano alle autorimesse e alle attività oggetto dello scopo di nuova istituzione o in caso di modifiche che comportino variazioni di classificazione e di superficie, in più o in meno, superiori al 20% della superficie in pianta o comunque eccedente i 180 m^2. Quindi, per le autorimesse esistenti si possono applicare le disposizioni in vigore alla data del provvedimento amministrativo comunale di autorizzazione a costruire.
Sempre il punto 1.2.0 stabilisce che per le autorimesse con numero di autoveicoli non superiore a nove e per quelle a box, purché ciascuno di questi abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, si applicano le norme di sicurezza di cui al punto 2, anziché quelle di cui al punto 3.
Attenzione al fatto che la condizione di accesso di ciascun box da spazio a cielo libero diventa condizione essenziale per poter applicare alle autorimesse a box il punto 2 del Decreto.
Relativamente ai **montauto**, il Decreto stabilisce al punto **2.4** che nelle autorimesse a box, purché il volume netto per ogni box sia non inferiore a 40 m^3, è consentito l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli (raddoppiatori di posto auto, generalmente sovrapposti, che di fatto non consentono alle persone di stazionare a bordo del sollevatore).
Anche il punto **3.7.2** ammette la possibilità di installare i **montauto**, ma essendo parte del punto 3 del Decreto, si applica nel caso di autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli.
Il punto **3.7.2** è particolarmente importante ed è stato modificato dalla citata Lettera Circolare prot. P1563/4108 sott. 28 del 29/08/1995 del Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, Servizio Tecnico Centrale.
A seguito di tale circolare, il punto **3.7.2** ha visto tra l'altro integrate alcune disposizioni riguardanti appunto i **montauto**, che di seguito riportiamo.
"Nel caso di autorimesse interrate, con capacità di parcamento (ndr: maggiore di nove) non superiore a 30 autoveicoli, è consentito che l'accesso avvenga da montauto alle seguenti condizioni:
- il locale per il ricevimento degli autoveicoli annesso al montauto sia ubicato su spazio scoperto; qualora non sia garantito tale requisito il locale ricevimento sia del tipo protetto con stesse caratteristiche del vano montauto;
- il vano montauto sia protetto rispetto all'area destinata a parcheggio con struttura di separazione REI 90 e porte di caratteristiche non inferiori a REI 90;
- il sistema del montauto sia dotato di dispositivo ausiliario automatico per l'alimentazione di energia elettrica in caso di mancanza di energia di rete. Il relativo generatore abbia potenza sufficiente per l'alimentazione di tutti gli impianti di sicurezza;
- l'autorimessa sia dotata di impianto di illuminazione di emergenza con autonomia di almeno 30 minuti;
- la movimentazione degli automezzi nel vano montauto avvenga senza persone a bordo;
- sia esposto all'esterno, in corrispondenza del vano di caricamento in luogo idoneo e facilmente visibile, il regolamento di utilizzazione dell'impianto, con le limitazioni e prescrizioni di esercizio;

- l'area destinata al parcamento degli autoveicoli sia dotata di impianto fisso di spegnimento automatico del tipo a pioggia (sprinkler)".
Il terzo trattino stabilisce che il sistema del montauto sia dotato di dispositivo ausiliario automatico per l'alimentazione di energia elettrica in caso di mancanza di energia di rete prescrivendo che il sistema generatore ausiliario deve essere in grado di alimentare il montauto e tutti gli altri impianti di sicurezza, laddove la sorgente ausiliaria sia unica. Occorre sottolineare che non si tratta del semplice "ritorno automatico al piano di emergenza" che viene spesso utilizzato negli ascensori idraulici, allo scopo di riportare ad un piano inferiore la cabina a seguito della semplice apertura delle valvole idrauliche di discesa, bensì di alimentazione elettrica ausiliaria vera e propria, che consenta anche la movimentazione in salita del macchinario, dove nella maggior parte di casi si trovano lo spazio a cielo aperto e le vie di fuga.
Il quinto trattino stabilisce in modo inequivocabile che "*la movimentazione degli automezzi nel vano montauto avvenga senza persone a bordo*".
Quindi, nessun comando all'interno del supporto del carico e nemmeno telecomandi a distanza per aggirare questo precetto.
D'altronde, è facilmente intuibile il perché di una tale prescrizione. Il materiale trasportato non è certo un inerte, ma un automezzo con un serbatoio di carburante che nel caso di incendio non lascerebbe scampo al passeggero trasportato. Se ciò è vero, questo precetto che, come detto, è contenuto in un punto del Decreto Ministeriale 1 febbraio 1986 che si applica nel caso di autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli (attività per le quali il Decreto Ministeriale 16/02/1982 stabilisce che i progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei Vigili del Fuoco, punto 92 - autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili) non dovrebbe valere solo per autorimesse con più di nove autoveicoli, dal momento che il pericolo (incendio dell'automezzo) non dipende da quanti automezzi possono essere ricoverati nell'autorimessa.
Il rischio di rimanere intrappolati in caso di emergenza è vieppiù accentuato in quei montauto dove il passeggero non disponga dello spazio materiale per aprire la porta dell'automezzo ed uscire dalla vettura, una volta introdotta sul supporto del carico.
Pensando a questo potenziale tipo di rischio, e alla probabilità - remota ma non improbabile - che questo si verifichi, ci piace immaginare che il decreto abbia voluto prevenire principalmente la propagazione di un incendio sviluppatosi all'interno dell'autorimessa verso il vano del montauto - e da questo ad altri locali o piani - e non viceversa, prendendo in considerazione questo pericolo a partire da una capacità di parcamento superiore a nove posti auto.

Cosa fare, dunque, di fronte a un montauto dotato di comandi a bordo che permettono di movimentare l'automezzo con il relativo passeggero?
Occorre innanzitutto precisare che i fabbricanti di montauto devono essere a conoscenza dei regolamenti europei e nazionali in materia non solo di costruzione ma anche di installazione di tali apparecchiature di sollevamento e, consapevoli di ciò, devono quindi informare il proprietario ed i soggetti che svolgeranno la manutenzione e le verifiche periodiche sulle condi-





zioni di installazione e di mantenimento in servizio dell'apparecchiatura.
Si ricorda infatti che la responsabilità del fabbricante cessa nel momento in cui vengano apportate modifiche non previste o addirittura vietate, come ad esempio predisporre sistemi di comando a distanza per movimentare il supporto del carico con persone a bordo laddove non previsti o vietati nei manuali d'uso e manutenzione o nella dichiarazione di conformità CE.

Concludendo, in questo, come in altri casi, la cautela è d'obbligo e riteniamo che la cosa più sensata da fare nei casi dubbi sia che il proprietario dell'autorimessa, o il suo legale rappresentante, coinvolga ufficialmente il locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per ottenere un parere autorevole. In queste situazioni poco chiare o non completamente note al soggetto incaricato delle verifiche periodiche e all'azienda ascensoristica che svolge la manutenzione del montauto non resta quindi che segnalare alla proprietà in modo opportuno la questione, sollecitando che essa si rivolga al locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, competente per territorio.
Il proprietario, o il suo legale rappresentante, che è e rimane il primo responsabile del rispetto delle norme e dei regolamenti nazionali di prevenzione incendi applicabili all'edificio interessato, può avvalersi di un tecnico abilitato iscritto agli Albi professionali e con le relative competenze specifiche, per l'espletamento delle pratiche di prevenzione incendi e/o per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi negli edifici in cui siano presenti una o più attività soggette a CPI individuate nell'Allegato al DM 16/02/1982.

E' importante che ciò avvenga prima di decidere di installare l'impianto montauto, sia in edifici nuovi che in quelli preesistenti.

Le considerazioni fin qui riportate sono attinenti alle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, e prescindono dalla possibilità di mettere in esercizio un'apparecchiatura per il trasporto sia di persone sia di cose (in questo caso autoveicoli) nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e salute (RESS) riportati nell'Allegato I della nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita in Italia con il DLgs n. 17/2010), nel cui campo di applicazione sono comprese le apparecchiature destinate al sollevamento degli autoveicoli, siano esse definite di volta in volta montauto, sollevatori, elevatori, piattaforme elevatrici e simili, ovvero le macchine definite come un "insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata".

Ricordiamo, infine, che per la costruzione e l'installazione di un montauto che non prevede il trasporto di persone a bordo, ma che è normalmente accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico dell'autoveicolo sul pianale o meglio sul supporto del carico, è oggi un utile riferimento la norma **UNI EN 81-31:2010** "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di sole merci - Parte 31: Ascensori accessibili alle sole merci", pubblicata da UNI nel mese di maggio 2010, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla GUUE n. C 284/1 del 20.10.2010, conferendogli lo status di norma armonizzata ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE, la quale fornisce quindi presunzione di conformità alla medesima Direttiva.

unici*

per professionalità, qualità del servizio, cortesia e... simpatia



SOL®
SERVICE ON LINE

* **SOL Service On** Line è la Centrale di Soccorso tra le più rinomate del settore, **unica** a livello nazionale certificata da IMQ per il servizio di telesorveglianza sugli ascensori

Azienda Certificata con il Sistema Qualità IMQ
ISO 9001:2000 NUMERO 9165.SOLS

Centrale Operativa SOL Service On Line S.r.l. via IV Novembre, 112/C - 38121 Gardolo (TN)
Tel. 0461 950105 - fax 0461 997866 e-mail: commerciale@solsrl.it

Chiamata Gratuita
800-929953

10 SOL

da **10 anni**, 24 ore su **24**, **365** giorni l'anno per la **tua sicurezza**

di Luca Incoronato responsabile sede nazionale Anacam

Sicurezza del lavoro: la formazione Anacam - Ispesl sul rischio elettrico

Il rischio elettrico deve essere oggetto di particolare attenzione e valutazione da parte del Datore di Lavoro di un'azienda che opera nella installazione e manutenzione di impianti elevatori. I suoi lavoratori si trovano infatti, inevitabilmente, ad operare su impianti e apparecchiature elettriche e sono quindi esposti a rischi potenzialmente molto gravi.
L'articolo 82 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) stabilisce il principio generale che "***è vietato eseguire lavori sotto tensione***", definendo poi le condizioni e i limiti entro i quali i lavori sotto tensione sono consentiti. In particolare, per le tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua, occorre rispettare le seguenti condizioni (art. 82, par. 1, lett. b):

1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione **deve** essere affidata a lavoratori riconosciuti **dal datore di lavoro** come **idonei** per tale attività secondo le indicazioni della pertinente **normativa tecnica;**
2) le **procedure** adottate e le **attrezzature** utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle **norme di buona tecnica**.

Le norme **CEI 11-27** e **CEI EN 50110-1** rappresentano lo stato dell'arte in questa materia. La CEI 11-27, in particolare, prevede che il personale che lavora sotto tensione deve essere **persona esperta (PES)** o **persona avvertita (PAV)** ed aver ottenuto l'idoneità ai lavori sotto tensione. Tale **idoneità** deve essere **attestata e rilasciata dal Datore di Lavoro**. Ai sensi della norma citata, l'idoneità del lavoratore sottintende il possesso di un insieme di qualità personali e professionali e deve essere attestata e rilasciata a fronte, tra l'altro, di **processi formativi superati con esito positivo**, comprensivi anche di esercitazioni teoriche e pratiche



rappresentative dei lavori da effettuare. L'**attestazione** deve essere **formalizzata per iscritto** dal Datore di Lavoro.

SCOPO E NATURA DEL CORSO. Anacam e **Ispesl**, nell'ambito dell'accordo di collaborazione che li lega dal 2003, hanno elaborato una proposta formativa che consiste in un **corso**

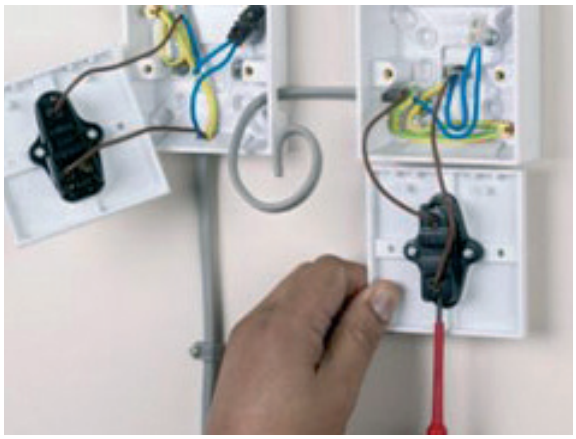

della **durata di 12 ore**, la cui organizzazione pratica è affidata alla Assolift Servizi srl, con lo scopo di fornire gli elementi di completamento della preparazione specifica nella materia ai lavoratori delle imprese di costruzione e manutenzione ascensori, curando da un lato l'acquisizione di nozioni teoriche, dall'altro l'aspetto pratico del lavoro, anche attraverso esemplificazioni riconducibili a situazioni impiantistiche reali.
Nei mesi scorsi sono state effettuate diverse sessioni del corso presso alcune imprese associate ad Anacam, con piena soddisfazione dei partecipanti e dei loro datori di lavoro.



DOCENTI. Tecnici esperti riconosciuti idonei ai sensi della normativa tecnica vigente alla docenza per il corso, tra cui docenti ISPESL.

NUMERO DI PARTECIPANTI. E' previsto un numero minimo di almeno 12 partecipanti ed un massimo di 20.

LUOGO. Considerato che sono interessati a partecipare al corso tutti i tecnici aziendali, il corso può essere tenuto direttamente presso la sede dell'impresa interessata. Qualora i partecipanti siano in numero insufficiente, è possibile tenere corsi con lavoratori di diverse aziende, presso un'aula scelta dagli stessi partecipanti. I moduli formativi si svolgeranno, preferibilmente, in 3 unità didattiche da 4 ore ciascuna.



QUOTA D'ISCRIZIONE. Euro 200 + Iva a persona per le imprese associate ad Anacam; euro 300 + Iva a persona per le imprese non associate.

MATERIALE DIDATTICO E ATTESTATO DI FREQUENZA. A ciascun partecipante verrà consegnata la documentazione riguardante gli argomenti trattati durante il corso. Ad ogni partecipante verrà rilasciato un Attestato di partecipazione Anacam-ISPESL.
Al termine del corso, ai Datori di Lavoro interessati saranno trasmessi, in busta chiusa, gli elaborati finali dei partecipanti con l'evidenziazione delle risposte corrette ed errate, per fornire un quadro di riferimento oggettivo in ordine ai risultati della partecipazione al corso.
I risultati del Corso infatti concorrono, insieme ad altri elementi in possesso del Datore di Lavoro (come l'esperienza nei lavori su impianti elettrici "fuori tensione" o in prossimità, e/o su impianti elettrici in bassa tensione "sotto tensione", affidabilità della persona, senso di responsabilità, capacità di coordinamento di altre persone, ecc.) ed ai sensi della norma CEI 11-27, all'eventuale conferimento del riconoscimento di Persona Esperta (PES) o di Persona Avvertita (PAV), nonché all'attestazione della "Idoneità" a svolgere lavori "sotto tensione su impianti a bassa tensione".



ISCRIZIONI. Gli interessati sono invitati a contattare la segreteria di Assolift Servizi srl SU per telefono (06 420 13 861), fax (06 474 38 98) o posta elettronica (assolift@assolift.191.it), per esporre le proprie esigenze formative e per richiedere l'organizzazione di un corso "su misura".
Assolift provvederà a contattare i docenti e a fissare il calendario dei corsi secondo le esigenze specifiche delle imprese, anche sotto il profilo della loro organizzazione del lavoro.

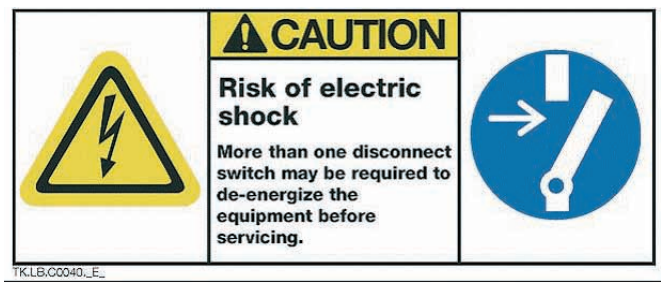

Associazione Nazionale
Imprese di Costruzione
e Manutenzione Ascensori

presenta il Corso in

Gestione e Fidelizzazione del Cliente per Tecnici Ascensoristi

Tematiche affrontate

- Avere una piena percezione del Ruolo e senso di ResponsABILITÀ
- Essere professionali, essere motivati al lavoro
- Comunicare efficacemente con il Cliente
- Gestire al meglio il Cliente
- Acquisire la Cultura del Servizio al Cliente
- Massimizzare la soddisfazione del Cliente
- Gestire al meglio situazioni di conflitto
- Saper gestire il reclamo usandolo per migliorare il livello di Servizio
- Rafforzare la Cultura della Sicurezza

Durata

3 giornate non consecutive per un totale di 24 ore d'aula

Date corsi:
da ottobre 2010 a dicembre 2011

Il calendario per ogni città verrà comunicato a ottobre 2010

Costi

€ 550,00 + IVA a partecipante
€ 420,00 + IVA a partecipante solo per iscritti ANACAM

per info

Chiama il Numero Verde
800.023.123 o scrivi a:
formazione@soluzionimediacom.com

MODULO DI PRE-ADESIONE

da inviare via fax: 081/9790424 oppure via e-mail: formazione@soluzionimediacom.com

Ente/Azienda ..... Indirizzo .....

Città ..... Referente .....

Numero partecipanti ..... Telefono ..... Fax .....

Email ..... ☐ Socio Anacam .....

FORMAZIONE

Mediacom
Il partner per le tue attività di supporto

800.023.123 | Napoli - Milano - Caserta | >>www.soluzionimediacom.com

Linguiti: “Il contratto dei ferrotranvieri agli ascensoristi. Ecco il perché”

Il dottor ingegner Fausto Linguiti, membro della Commissione Uni “Ascensori”, già ingegnere principale dell’Enpi e professore associato di macchine di sollevamento e trasporto presso la facoltà d´Ingegneria dell´Università di Ancona, libero docente in mezzi di sollevamento e trasporto, ingegnere civile, direttore del Centro Studi della S.C.E.C. e S. S.r.l., autore di numerose pubblicazioni e da tempo attivo nel nostro settore, ci ha chiesto di pubblicare un suo articolo che analizza i motivi per cui il contratto dei ferrotranvieri dovrebbe essere esteso anche agli ascensoristi. Volentieri, dunque, pubblichiamo il testo sulla nostra rivista.

Ecco i motivi da evidenziare affinché gli ascensoristi ottengano lo stesso contratto di lavoro dei ferrotranvieri ed i datori di lavoro una tariffa equa per la manutenzione degli ascensori

Per quanto riguarda i tecnici che lavorano nelle fabbriche, che costruiscono i componenti degli ascensori, a parere dell'autore di questo articolo, è giusto, come avviene da sempre, considerarli "metalmeccanici".
Per gli altri tecnici del settore che operano fuori dalle fabbriche, e cioè chi assembla gli ascensori (montatori), chi ne cura la manutenzione (manutentori), chi li ripara (riparatori) e chi è chiamato in caso di guasto di un impianto e lo rimette in esercizio (chiamatisti), considerarli semplicemente metalmeccanici è particolarmente riduttivo.
Infatti questi ultimi sono tecnici esperti patentati (perché sono stati abilitati con un esame pubblico), informati ed addestrati a compiere determinate azioni per assicurare la sicurezza e l'efficienza di un elevatore.
Al contrario di tanti tecnici che operano nel settore dei trasporti (ferrovieri, tranvieri, ecc.), di norma, un ascensorista lavora solo e/o raramente in coppia e deve prendere continuamente le decisioni necessarie alla sua attività.
Ad esempio, è ovvio e scontato che, terminati i controlli previsti, deve lasciare l'ascensore in esercizio anche se, in molti casi, ha rilevato che alcune componenti sono logore ma ancora efficienti e che, come per qualsiasi macchina, il guasto può manifestarsi improvvisamente. Quindi è chiamato a decidere se lasciare l’ascensore in servizio assumendosi tutte le responsabilità penali del caso dato che, in genere, quelle civili sono coperte dall’assicurazione.

Infatti, se avviene un infortunio, il primo tecnico convocato dal giudice istruttore, come persona informata, è appunto l'ascensorista che ha effettuato l'ultimo intervento di manutenzione e/o di riattivazione per un guasto dell'impianto.
Da quanto sopra evidenziato, un ascensorista è molto più di un semplice operaio trattandosi invece di un "maestro artigiano" mal pagato, a fronte delle sue prestazioni, che merita più considerazione e che si assume molte responsabilità; anche in considerazione della realtà che i ferrovieri o i tranvieri hanno un contratto di lavoro molto più vantaggioso.
Questa disparità è dovuta essenzialmente alla realtà che le categorie citate possono bloccare il traffico su strada, mentre se gli ascensoristi scioperano non se ne accorge quasi nessuno.
Altra differenza, fra gli operai delle fabbriche e gli ascensoristi, è l'organizzazione mentale con cui il manutentore o "chiamatista" affronta la sua giornata di lavoro.
E' ovvio che quest'ultimo deve avere a disposizione non solo tutti i "ferri del mestiere" ma anche possibilmente i componenti di ricambio più comuni e i dispositivi di protezione personale in perfetta efficienza. In altre parole, si deve portare appresso una specie di officina mobile con tanti attrezzi e i piccoli ricambi dato che, se se ne scorda uno, deve tornare in officina impiegando, dato il traffico delle nostre città, non poco tempo.
Altra situazione, che non deve essere trascurata per chi opera tutto il giorno fuori dalle fab-

briche e/o officine è la difficoltà, a volte, di trovare servizi igienici decenti e puliti.
E allora? Dato per certo che gli ascensori sono mezzi di trasporto verticale, utilizzati giornalmente da milioni di passeggeri, perché non retribuire gli ascensoristi come gli altri operatori del settore trasporti? Non è, infatti, giusto discriminare questa categoria di lavoratori solo perché non ha un peso sindacale ed è divisa in centinaia di piccole e medie aziende.
Parimenti sarebbe necessario stabilire una tariffa minima per eseguire la manutenzione degli ascensori, calcolata in funzione del servizio svolto, che consenta oltretutto ai datori di lavoro di retribuire adeguatamente il loro personale. Infatti la concorrenza ha spinto i costi della manutenzione ad incredibili ribassi che non consentono di poter effettuare interventi seri. In pratica, quanto previsto contrattualmente è ampiamente disatteso, ovviamente tutto a discapito della sicurezza dell'ascensore.
Pertanto solo una tariffa minima adeguata potrà garantire un ritorno alla normalità del servizio e fermare la crescita esponenziale delle ditte artigiane non idonee che per sopravvivere ricorrono a tutti i mezzi possibili.
Analogamente, con i dovuti accorgimenti, quanto sopra esposto vale anche per gli organismi notificati autorizzati ad effettuare i controlli di legge e cioè le verifiche biennali e straordinarie degli ascensori e al rilascio dei certificati di conformità dei nuovi impianti.
In questo settore ormai siamo al ridicolo perché, fra l'altro, il numero degli organismi notificati in Italia è quasi il doppio rispetto agli altri organismi notificati europei.
Questa realtà danneggia anche enormemente le ditte di manutenzione sovraccaricate dalle richieste di assistenza per effettuare le verifiche previste dal regolamento, da una pluralità di organismi che operano contemporaneamente nel territorio.
Anche in questo settore è assolutamente necessario un intervento che possa ridurre notevolmente il numero di questi organismi di controllo, molti dei quali pagano gli ingegneri verificatori all'incirca 10 euro a verifica! Non è una vergogna?
E' opportuno un breve accenno alla immoralità della cassa integrazione, ovvero ai lavoratori che hanno tali ammortizzatori sociali e quelli, che sono la maggioranza, che non hanno nulla se perdono il lavoro.
Questa è la realtà. L'ingiustizia è evidente!
Il sindacato ha ottenuto un privilegio a spese di tutti i cittadini che pagano le tasse.
Tutti i politici, di qualsiasi colore, tacciono, non possono certo inimicarsi tante famiglie. La scusa è: come si può tollerare la chiusura di un'azienda fondamentale per l'economia di una data zona? Ma allora, perché non dare gli stessi privilegi anche ai lavoratori dell'indotto?
Certamente bisogna apportare molte modifiche ed il problema non è facile. Ma occorre fare qualche cosa, ad esempio favorire tutti i lavoratori anziani, con un dato servizio alle loro spalle, perché per loro, se licenziati, è più difficile ritrovare un lavoro.
Per restare nel tema degli ascensoristi, la quasi totalità non avrà mai la cassa integrazione ma a loro favore c'è la realtà che gli ascensori sono sempre più necessari per una popolazione che continua ad invecchiare.



Arrivata al Quaderno n. 6, la Collana del Centro Studi S.C.E.C.e S. Srl di Roma continua e arricchisce il panorama editoriale nel campo ascensoristico, mai sufficientemente studiato e approfondito.

I gravi incidenti che, anche recentemente, hanno visto coinvolti impianti elevatori confermano da un lato la necessità di studiare e conoscere l'impianto in sé, dall'altro di diffondere quanto più possibile quella cultura della sicurezza che sempre più deve assumere i connotati - per gli addetti ai lavori - di un modo di essere e di ragionare e non un mero concetto privo di significati.

Questo Glossario Enciclopedico, raccogliendo, definendo e spiegando organicamente quei termini che la legislazione vigente utilizza nelle norme d'uso quotidiano assolve bene, in maniera snella e puntuale, a questi scopi.

Un plauso dunque agli Autori dello S.C.E.C. e S. Srl di Roma e l'auspicio che la loro passione e professionalità possa fare proseliti e seguaci.

Paolo Tattoli

NEXT STOP CEA







- Adeguamento vecchi impianti EN 81-80
- Adaptation old appliances EN 81-80

- Ammortizzatori oleodinamici in fossa
- Oleodynamic dampers in pit







- Telealarmi EN 81-28
- Telealarms EN 81-28











- Pulsanti e pulsantiere standard e personalizzate
- standard and special pushbutton and pushbutton panels



- Quadri di manovra e linee precablate
- control panels and prewiring lines







CEA srl

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI COMPONENTI PER ASCENSORI
PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF LIFT COMPONENTS
20010 POGLIANO MILANESE (MI) .ITALY - VIA T. TASSO 21
TEL +39 02 93550626 FAX +39 02 93255621
E-MAIL: INFOÒCEALIFT.IT WEBSITE: WWW.CEALIFT.IT

LIFT

DENTRO L'ASCENSORE

17-20 NOVEMBRE 2010

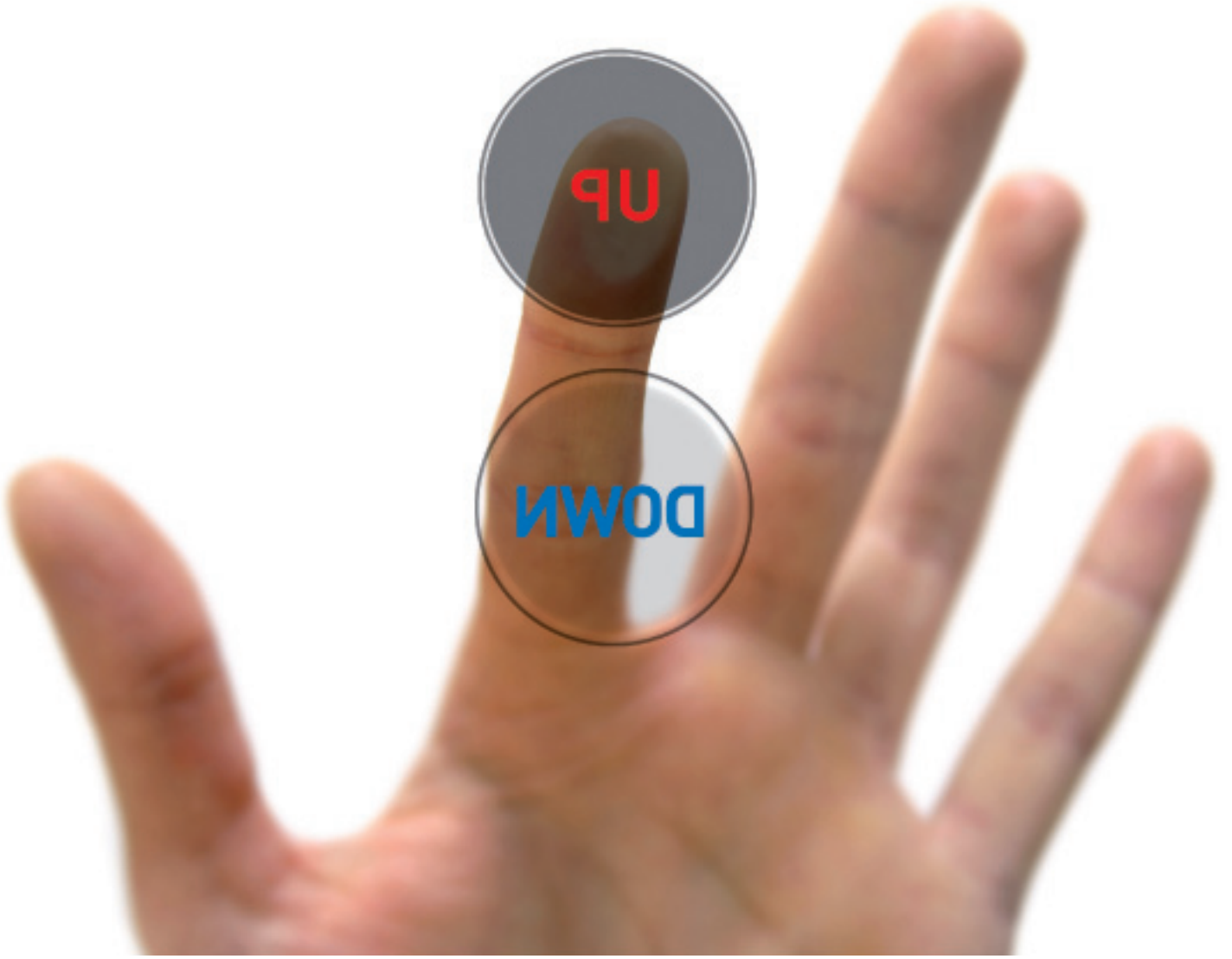

LIFT 2010 si terrà nel padiglione 3 di Fieramilano (ingresso da Porta Est/metrò) dal 17 al 20 novembre. Sono stati annunciati due convegni che saranno dedicati, rispettivamente, al design e ai mercati. Il primo incontro è previsto il 17 novembre e si intitola "Ascensore... Come? Centralità del progetto". Il secondo convegno "Mercati internazionali: chi sale e chi scende" si svolgerà venerdì 19 e sarà dedicato all'analisi di mercato della situazione di India, Cina, Polonia, Gran Bretagna e Stati Uniti oltre a un aggiornamento sulla situazione italiana. Anacam sarà, come sempre, puntualmente presente e a disposizione delle imprese del settore che potranno visitare lo stand per prendere conoscenza dei più recenti aggiornamenti normativi, incontrare tecnici e consulenti in grado di ascoltare e rispondere alle questioni che interessano la specifica attività delle Pmi. Abbiamo organizzato lo spazio espositivo con un desk informativo dedicato alla convenzione Anacam/MPS Consum.it e un altro dedicato alla convenzione Anacam/Würth. Saranno presenti funzionari di Consum.it che potranno firmare i contratti di convenzionamento con gli associati interessati ad offrire ai propri clienti finanziamenti per i lavori agli ascensori condominiali. Al nostro stand vi aspettano informazioni, novità e professionalità. Con Anacam "viaggiate sicuri"!

AVEVA 99 ANNI. La donna dalla sala operatoria è stata portata in Rianimazione. Versioni discordanti sui tempi del guasto

Trapani, bloccata in ascensore Anziana poi muore in ospedale

Il figlio: «Ferma per un'ora dopo l'intervento». I medici: ricoverata già in gravi condizioni

Lina Rocchi, aveva 99 anni ed era originaria di Favignana. I familiari hanno preannunciato un esposto-denuncia alla Procura. I medici: era in gravi condizioni, i parenti ne erano al corrente.

Luigi Todaro

TRAPANI

●●● Morta dopo essere rimasta bloccata, per più di un'ora (lo dicono i parenti), nell'ascensore mentre i medici - che poco prima l'avevano sottoposta ad un intervento chirurgico per un'occlusione intestinale - la stavano accompagnando, intubata, nel reparto di rianimazione. Il decesso, la scorsa notte, all'ospedale «Sant'Antonio Abate» di Trapani. Lina Rocchi, aveva 99 anni, ed era originaria di Favignana. Per i familiari la tragedia sarebbe da imputare all'ascensore rimasto bloccato e, per questo, sono intenzionati a presentare un esposto-denuncia alla Procura, affinché venga aperta un'inchiesta. Ieri mattina, i primi contatti con l'avvocato. I medici, però, respingono ogni addebito. Per loro, infatti, non ci sarebbe alcun collegamento tra l'«intoppo» che si è verificato durante il trasferimento dalla sala operatoria alla Rianimazione e la morte della paziente. «Mia madre - dice Giovanni Catalano di 68 anni, capitano di macchina, originario di La Spezia ma residente a Trapani da 50 anni - è morta in ascensore». Diversa la versione di Francesco Giurlanda, dirigente medico di presidio dell'Azienda ospedaliera: «La signora - afferma Giurlanda- è deceduta in Rianimazione, dove è stata trasportata in gravissime condizioni». Lina Rocchi era stata ricoverata, nel reparto di chirurgia generale, il 18 ottobre. Ospite da un paio di anni della casa di riposo «Villa Francesca» di Valderice, era stata accompagnata, in ambulanza, al «Sant'Antonio Abate» per un'occlusione intestinale. I medici avevano avanzato non poche perplessità sulla possibilità di eseguire un intervento chirurgico, considerata anche la veneranda età della donna. I familiari, però, hanno dato il proprio assenso. E così, la scorsa sera, alle 22,10, l'anziana è entrata in sala operatoria. L'intervento è terminato quando mancavano quindici minuti alla mezzanotte. All'una meno venti, la donna è stata trasferita in Rianimazione. «Era stata trattenuta in sala operatoria - spiega Francesco Giurlanda - sotto monitor ventilatorio assistito». La barella ha raggiunto il ventre dell'ospedale, percorrendo un lungo corridoio, fermandosi davanti ai due ascensori. La Rianimazione, infatti, è al piano superiore del pronto soccorso, in un padiglione attiguo alla struttura ospedaliera. Uno dei due ascensori era fuori-uso. L'altro, invece, chiamato da un infermiere, tardava ad arrivare, ovvero le porte non si aprivano. «Sono passati alcuni minuti - racconta Nazareno Catalano, 35 anni, tecnico in un centro di assistenza telefonica, nipote di Lina - Gli operatori hanno chiamato un' ambulanza che ha provveduto a trasportare mia nonna al pronto soccorso». La Rianimazione, però, si può raggiungere con l'ascensore - lo stesso che poco prima non rispondeva - o percorrendo una rampa di scale, all'interno dell'area di emergenza. Finalmente le porte dell'ascensore si sono aperte e la barella ha fatto il suo ingresso. Con Lina c'erano un rianimatore e un infermiere. «La paziente - puntualizza Giurlanda - era intubata e ventilata». Giunto a metà del tragitto, però, l'ascensore si è bloccato. Mancavano dieci minuti alla mezzanotte, secondo i medici. E' scoppiato il panico. E' stato chiamato il tecnico reperibile. I parenti hanno composto il 113, per dare l'allarme poi hanno chiesto l'intervento dei pompieri. Quando sono arrivati i vigili del fuoco, è sopraggiunto anche il tecnico che, con un chiavistello, ha aperto le porte dell'ascensore. Erano l'una e quindici, secondo la versione degli operatori sanitari. La paziente ha così raggiunto, finalmente, la Rianimazione. Alle due i medici hanno chiamato i familiari: Lina Rocchi era deceduta.

«Mia nonna - accusa Nazareno Catalano - era già morta in ascensore». (*LTO*)

da Il Giornale di Sicilia del 21 ottobre 2010

Immobili. La prassi e le ultime pronunce di merito

I fornitori a credito non inseguono i condomini morosi

Poco seguita la Cassazione del 2008 sulla responsabilità per debiti pro quota

Cristiano Dell'Oste
Giovanni Tucci

Una sentenza e molte voci contrarie. A due anni dalla pronuncia 9148/2008 della Cassazione a Sezioni unite, la regola della parziarietà dei debiti condominiali non è ancora pienamente applicata. In quella sentenza – estensore Raffaele Corona – si dice che ogni condomino può essere costretto a versare soltanto la propria quota, e non tutto il debito condominiale. Di conseguenza, in caso di mancato pagamento, i creditori devono rivolgersi singolarmente a tutti i condòmini morosi.

«A livello pratico, per noi non è cambiato nulla. Non ci risulta che le imprese appaltatrici impongano maggiorazioni di prezzo o chiedano al condominio la stipula di polizze fiudeiussorie a copertura di eventuali morosità», osserva Carlo Parodi, direttore del Centro studi nazionale Anaci.

L'ORIENTAMENTO
In caso di mancati pagamenti i titolari delle fatture si rivolgono in prima istanza all'amministratore e non ai singoli proprietari

La gestione della morosità, di fatto, pare spesso seguire criteri empirici, più che giuridici:

- in alcuni casi – testimoniati anche dai quesiti inviati al forum del Sole 24 Ore del 4 ottobre scorso – si decide semplicemente di dividere tra tutti i condòmini le somme non pagate. Una soluzione che risolve le dispute con i terzi, in attesa che il moroso regoli le proprie pendenze con gli altri proprietari;
- meno praticata è la costituzione di un fondo a copertura della morosità o di un fondo "generico", utilizzabile per le opere urgenti e per coprire i mancati pagamenti. Ipotesi, quest'ultima, solitamente ammessa dalla giurisprudenza solo in via eccezionale e transitoria, per coprire gli ammanchi dell'anno in corso;
- un ultimo rimedio – avallato dalla Cassazione con la sentenza 1692/2009 ma poco utilizzato – è quello di inserire nel contratto una clausola che disciplini la gestione del debito (si veda l'articolo qui a fianco).

L'applicazione corretta della sentenza, invece, è quella che alcuni professionisti aderenti all'Anaci hanno iniziato a sperimentare a Roma. Se qualche condomino non ha pagato, in sostanza, l'amministratore versa al creditore le somme riscosse fino a quel momento, e gli invia l'elenco dei morosi con le quote dovute da ognuno di loro. Questa comunicazione, come ha chiarito il Garante il 26 settembre 2008 rispondendo a un quesito dell'Anaci, non lede la privacy dei condòmini.

Resta però da vedere quale sarà la reazione del creditore di fronte al pagamento parziale. Semplificando, il muratore che ha rifatto la facciata del palazzo potrebbe sempre decidere di chiedere il pagamento di tutto il debito al condomino più facoltoso. E potrebbe anche trovare un giudice di merito che gli dà ragione. Infatti, oltre al caso della Corte d'appello (si veda l'articolo a destra) ci sono alcune pronunce di giudici di primo grado. Come quella del tribunale di Modena, che il 14 maggio 2010 ha riaffermato la solidarietà delle obbligazioni contratte per la manutenzione, la conservazione o il rifacimento delle parti comuni, a patto che siano state deliberate o ratificate in assemblea. O come quella emessa il 12 settembre 2008 dal tribunale di Trani, sezione staccata di Ruvo di Puglia, secondo cui la solidarietà continua a valere per le obbligazioni extracontrattuali del condomino.

Oltre che per i danni e gli appalti, il problema si pone anche per le forniture di servizi. Ad esempio, l'azienda del metano che non viene pagata o riceve un versamento parziale potrebbe minacciare di interrompere la fornitura. «Il distacco resta però l'extrema ratio – dicono all'A2a di Milano – ma non perché si rischia che il giudice, a tutela della salute, ordini il ripristino». Piuttosto, entrano in gioco considerazioni di immagine: lasciare al freddo anziani e bambini non è mai una bella pubblicità. «La soluzione migliore – spiegano da A2A – è concordare un piano di rateizzazione del debito».

Anche altre società confermano di non aver ancora recepito la parziarietà dei debiti. «La nostra controparte è il condominio, rappresentato dall'amministratore – spiegano dal Gruppo Iren –. La ripartizione delle somme è una questione interna ai rapporti tra comproprietari, e proprio per questo non abbiamo mai adottato prassi come quelle censurate dalla Cassazione». Dello stesso tenore la risposta del Gruppo Hera: «Il contratto prevede la sospensione del servizio in caso di mancato pagamento, ma le sospensioni vengono ampiamente annunciate con una serie di solleciti avvisi. A volte accade che, in presenza di condomini morosi, altri anticipino all'amministratore le loro quote e poi vano al recupero».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

.com **www.ilsole24ore.com/norme/documenti**
Le sentenze e il parere del Garante della privacy

da Il Sole 24 Ore del 18 ottobre 2010



Quadri di manovra SETRONIK per ascensori/montacarichi elettrici ed idraulici
Control panels SETRONIK for hydraulic and electric lifts/goods lifts

Quadri di manovra serie HL per piattaforme elevatrici
Control panels HL for home lifts

Bottoniere di cabina e piano VIDEO, QUADRATO, MAXI
Push button panels VIDEO, QUADRATO, MAXI for Car and floor

Sistemi di precablaggio con diverse soluzioni
Prewired systems with different solutions

Quadri con inverter per la modernizzazione di impianti secondo la norma EN81-80
Control panels with inverter for lift modernisation according to EN81-80 standard

30°

sea

SEA SYSTEMS Srl - Via San Carlo 13 - 20010 Bareggio - Milano (Italy)
Tel: +39 02 90.36.34.99 Fax: +39 02 90.36.35.00
internet: http://www.seasystems.it - e-mail: sea@seasystems.it

CERTIFICATION UNI EN ISO 9001
CSQ IQNet

Procedure. Il punto dopo l'approvazione del decreto incentivi (Dl 40/2010) e la manovra d'estate (Dl 78/2010)

Otto permessi per aprire i cantieri

La semplificazione ha moltiplicato i titoli edilizi e gli adempimenti dei privati

PAGINA A CURA DI
Guido A. Inzaghi

Otto diversi titoli edilizi, che si declinano in 24 diverse procedure per la loro formazione. Il quadro normativo, oggi, è questo, nonostante i tre interventi legislativi degli ultimi mesi – illustrati negli articoli in questa pagina – tutti con l'obiettivo dichiarato dello snellimento procedurale.

Partendo dal basso, cioè dalle cosiddette opere minori, i regimi edilizi attualmente in vigore questi:

❶ interventi liberi (articolo 6, comma 1, Dpr 380/2001, come modificato dalla legge 73/2010, che ha convertito il Dl 40/2010);

❷ comunicazione di inizio lavori (comma 2 dello stesso articolo, modificato dalla stessa legge);

❸ comunicazione inizio lavori con relazione tecnica asseverata (comma 4, dello stesso articolo, modificato dalla stessa legge);

❹ Scia, segnalazione certificata di inizio attività (articolo 19 della legge 241/1990, come modificato dalla legge 122/2010, che ha convertito il Dl 78/2010);

❺ Dia, denuncia di inizio attività (articolo 22, commi 1 e 2, del Dpr 380/2001);

❻ cosiddetta Super-Dia (comma 3 dello stesso articolo);

❼ permesso di costruire (articolo 10 del Dpr 380/2001);

❽ permesso di costruire gratuito (articolo 22, comma 7, del Dpr 380/2001).

DOPPIO LIVELLO
Ognuno di questi passaggi deve declinarsi secondo il regime previsto per le zone di pregio ambientale

COMPETENZA CONCORRENTE
Il legislatore nazionale punta a superare le difformità locali ma resta l'articolo 117 della Costituzione

Nella scheda a fianco gli otto titoli sono inquadrati nelle diverse tipologie di opere a seconda che si condivida o no l'interpretazione sulla Scia data dal ministero per la Semplificazione il 16 settembre scorso, in risposta al quesito posto dalla regione Lombardia: i funzionari lombardi, in sostanza, avevano chiesto chiarimenti sull'applicabilità al mondo delle costruzioni del nuovo testo dell'articolo 19 della legge 241/1990 introdotto dalla manovra correttiva.

Quanto alle procedure, queste sono in tutto 24, perché la formazione di ogni titolo cambia a seconda che l'immobile interessato dai lavori:

- non sia vincolato (non serve autorizzazione paesaggistica);
- sia vincolato e oggetto di interventi di lieve entità (serve l'autorizzazione paesaggistica semplificata del Dpr 139/2010);
- sia vincolato e oggetto di interventi non di lieve entità (serve l'autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi del Dlgs 42/2004).

Il numero di combinazioni è decisamente elevato, e ha prodotto notevoli incertezze applicative all'apparire delle disposizioni più recenti (Dl 40/2010 e Dl 78/20108) che hanno introdotto nel sistema la comunicazione di inizio dei lavori (asseverata o meno) e la Scia.

Proprio rispetto alla Scia, sono tutt'ora incerti la sua applicabilità all'edilizia (affermata dal Ministero, ma contestata da alcune regioni e comuni), la sopravvivenza totale o parziale di Dia e Super-Dia, la sorte delle sanzioni amministrative e penali nel rinnovato quadro procedurale. L'impianto sanzionatorio del Dpr 380/2001, infatti, è basato sull'assenza o sulla difformità dei lavori dal titolo edilizio: quindi, se non è chiaro quale titolo serva, non è chiara neppure la sanzione applicabile in caso di abuso.

Anche il nuovo regime delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate ha dato molto da pensare, ponendo in dubbio l'effettivo conseguimento dell'alleggerimento procedurale perseguito dal Dpr 139/2010.

Tutto questo, poi, senza considerare la produzione legislativa regionale che, secondo l'articolo 117 della Costituzione, concorre a disciplinare la materia del governo del territorio, in cui rientra l'edilizia.

La diretta applicabilità delle disposizioni sulla comunicazione di inizio lavori nelle regioni a statuto ordinario già dotate di norme edilizie di dettaglio è stata dapprima negata dal Dl 78/2010 e infine affermata dalla legge di conversione 73/2010, che non ha però fugato i dubbi specie sulla costituzionalità dell'invasione di campo nella sfera della competenza legislativa regionale in materia. La norma che ha introdotto la Scia, invece, ha subito affermato la propria prevalenza su «ogni normativa statale e regionale», ma anche in questo caso restano i dubbi. Da più parti si auspica un intervento legislativo che, a partire dalla riunificazione della disciplina settoriale, assicuri la legittimità dell'azione amministrativa, agevolando inoltre la prevenzione dell'abusivismo edilizio e garantendo la sicurezza della regolarità edilizia a chi acquista un immobile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

segue -->

La casistica

La disciplina dei titoli edilizi secondo la normativa statale (*Dpr 380/2001, legge 73/2010, legge 122/2010*)

1 Attività edilizia libera

■ manutenzione ordinaria; ■ interventi per eliminare le barriere architettoniche che non comportino la costruzione di rampe o ascensori esterni e non alterino la sagoma dell'edificio; ■ *opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo (esclusi gli idrocarburi) fuori dal centro edificato*; ■ movimenti di terra per l'agricoltura e serre mobili stagionali senza opere murarie.

2 Attività soggette a comunicazione di inizio lavori

■ opere temporanee; ■ pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, contenuta entro l'indice di permeabilità (compresi intercapedini interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati); ■ pannelli solari (fotovoltaici e termici) senza serbatoio esterno, a servizio degli edifici, fuori dai centri storici; ■ aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo di aree pertinenziali degli edifici.

3 Attività soggette a comunicazione di inizio lavori asseverata

■ manutenzione straordinaria, compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, purché non riguardi le parti strutturali dell'edificio, non aumenti il numero delle unità immobiliari e non incrementi superfici e volumi.

4 Attività soggette a Scia *(secondo il ministero della Semplificazione)*

■ manutenzione straordinaria che interessa parti anche strutturali degli edifici; ■ restauro e risanamento conservativo; ■ ristrutturazione edilizia leggera (compresa demolizione e ricostruzione) con rispetto di volumetria, sagoma, prospetti e destinazione d'uso nei centri storici; ■ varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici, non modificano la destinazione se in zona A. la sagoma e non violano il permesso di costruire.

5 Attività soggette a Dia ordinaria *(disattendendo il ministero della Semplificazione)*

■ Stessi interventi del punto 4

6 Attività soggette a Super-Dia statale *(disattendendo il ministero della Semplificazione)*

■ ristrutturazione edilizia pesante, con modifica di sagoma, volume, prospetti, aumento unità immobiliari, cambio d'uso nei centri storici; ■ nuova costruzione o *ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi*; ■ nuova costruzione in esecuzione di Prg.

7 Attività soggette a permesso di costruire gratuito

■ Stessi interventi del punto 4

8 Attività soggette a permesso di costruire

■ nuova costruzione; ■ ristrutturazione urbanistica; ■ ristrutturazione edilizia con modifica di sagoma e volume.

da Il Sole 24 Ore del 18 ottobre 2010

Sicurezza sul lavoro. L'intesa raggiunta tra Stato e regioni dovrà essere ratificata dalle parti sociali

Accordo sui test per valutare lo stress

Marco Bellinazzo
MILANO

Linee guida sullo stress lavoro-correlato più vicine al varo. Stato e regioni hanno raggiunto l'accordo su un documento tecnico che verrà sottoposto alle parti sociali il 25 ottobre. Se dovesse essere acquisito l'assenso di imprese e sindacati, la Commissione consultiva permanente per la salute nei luoghi di lavoro, istituita presso il ministero del Welfare, potrebbe licenziare il provvedimento già nella riunione del 17 novembre. Dopo i rinvii che hanno spostato il debutto della nuova disciplina al 1° gennaio 2011, le linee guida per la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato diverrebbero così subito operative.

Per datori di lavoro, consulenti e organi di vigilanza, il testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 81 del 2008) ha introdotto l'obbligo di tener conto nella valutazione dei rischi, anche di quelli qualificabili come stress lavoro-correlato nell'ottica dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004.

APPLICAZIONE IMMEDIATA
L'eventuale via libera della Commissione ministeriale, il 17 novembre, renderà subito operative le linee guida

In pratica – sempre che non intervengano ulteriori proroghe dell'adempimento – dal 1° gennaio 2011 le aziende dovranno avviare le valutazioni delle possibili fonti di stress, riportando nel documento di valutazione dei rischi la programmazione temporale della verifica interna e il termine finale. I datori di lavoro che avessero già effettuato la valutazione coerentemente all'accordo europeo del 2004, però, non dovranno ripetere l'indagine. Saranno solo tenuti ad aggiornarla in presenza di infortuni significativi o di riorganizzazioni del processo produttivo.

Quanto al metodo dell'indagine, le linee guida suggeriscono una valutazione in due fasi: una preliminare e sempre necessaria; l'altra eventuale, da attivare solo nel caso in cui permangano elementi di rischio sui quali le eventuali misure di correzione adottate dal datore di lavoro siano inefficaci.

La valutazione, in ogni caso, dovrà riguardare tutti i lavoratori, inclusi dirigenti e preposti. Tuttavia, per semplificare l'attività, dovranno essere prese in considerazione non le posizioni delle singole persone ma gruppi omogenei di lavoratori – per esempio, i turnisti o i dipendenti di un determinato settore – esposti a rischi dello stesso tipo, secondo parametri che ogni datore è libero di definire. Soprattutto nelle aziende di maggiori dimensioni si potrà svolgere la verifica su un campione rappresentativo di dipendenti.

Nella valutazione preliminare, le aziende dovranno soffermarsi sui cosiddetti "eventi sentinella", sul tipo di lavoro e sul contesto aziendale e professionale. Dovranno essere considerati, in primo luogo, indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, eventuali sanzioni disciplinari e le segnalazioni del medico competente. In secondo luogo, dovranno essere soppesati i carichi e i ritmi di lavoro, l'orario e i turni, la corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti richiesti, eccetera. Infine, dovranno essere analizzati il ruolo dei lavoratori nell'ambito dell'organizzazione, la loro autonomia decisionale, i conflitti interpersonali, l'evoluzione della carriera ovvero l'incertezza in ordine alle prestazioni richieste.

Nel caso in cui dal monitoraggio emergano elementi di stress importanti, i datori dovranno adottare misure correttive (dalla riorganizzazione del lavoro alla formazione). Solo se queste ultime non fossero sufficienti si dovrà poi dare luogo alla seconda fase della valutazione che dovrà privilegiare uno screening soggettivo, per evidenziare il punto di vista dei lavoratori sui rischi da stress lavoro-correlato connessi alle proprie mansioni. Questo secondo step dell'indagine potrà essere condotto attraverso questionari, focus group o interviste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quadro

Che cos'è lo stress
■ Lo stress lavoro-correlato viene descritto dall'Accordo europeo del 2004 come una «condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all'altezza delle aspettative»

Quando si verifica
■ Lo squilibrio si può verificare quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative. Non tutte le manifestazioni di stress possono essere considerate rilevanti

da Il Sole 24 Ore del 16 ottobre 2010

Una sentenza della Corte di giustizia Ue boccia il Testo unico per i lavori senza permesso a costruire

Ristrutturazioni più complicate

Se ci sono due imprese serve il coordinatore per la sicurezza

DI DANIELE CIRIOLI

Ristrutturare casa sarà più complicato e costoso. In presenza di più imprese, infatti, non basterà più la nomina del progettista e del responsabile dei lavori, ma occorrerà pure designare un coordinatore per la sicurezza. A stabilirlo è la Corte Ue (procedimento C-224/09), che ha dichiarato non conforme alla direttiva Ue n. 92/57 il Tu sicurezza (dlgs n. 81/2008) nella parte in cui, distinguendo tra cantieri edili privati e pubblici, esonera i primi dalla nomina del coordinatore per la sicurezza con riferimento ai lavori non soggetti a permesso di costruire.

Lavori in casa. Tutto nasce da un'ispezione eseguita nel 2008 in un cantiere edile in provincia di Bolzano, dove si lavorava al rifacimento della copertura del tetto di una casa privata. A lavoro erano presenti più imprese alcune delle quali fornivano la manodopera, altre i materiali. Per questi lavori, non essendo previsto il rilascio di un permesso di costruire, la famiglia-committente aveva fatto una dichiarazione di inizio dei lavori. La questione è stata appunto se, per quei lavori, avrebbe dovuto o meno essere nominato un coordinatore per la sicurezza, tanto per la fase progettuale quanto per quella esecutiva. A parere degli ispettori, prima, e del giudice poi, la nomina del coordinatore ci sarebbe dovuta essere per effetto delle prescrizioni della direttiva Ue n. 92/57, pur constatando che il dlgs n. 81/2008 invece prevede, per quella situazione, l'esonero dalla predetta nomina.

La sentenza Ue. Il Tribunale di Bolzano ha rinviato la causa alla corte Ue per appurare se la normativa italiana sia coerente con le prescrizioni comunitarie. La direttiva Ue n. 92/57 è stata recepita in Italia dal dlgs n. 494/1996, poi abrogato e confluito nel dlgs n. 81/2008. In sostanza, spiega la corte Ue, si tratta di stabilire se la direttiva sia in contrasto con una normativa nazionale che, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e in cui sono presenti più imprese, consente di derogare all'obbligo per il committente o responsabile dei lavori di nominare un coordinatore per la progettazione dell'opera e per la realizzazione dei lavori. Per farlo, la Corte si richiama a quanto già stabilito nella sentenza del 25 luglio 2008 (causa C-504/06), sempre con riferimento all'Italia. E cioè che la direttiva n. 92/57 «stabilisce senza equivoci l'obbligo di nominare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute per ogni cantiere in cui sono presenti più imprese, non ammettendo alcuna deroga a tale obbligo». Pertanto, aggiunge la Corte, un coordinatore va sempre nominato per un cantiere in cui sono presenti più imprese, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere comporti o meno rischi particolari. In particolare, precisa la Corte, l'obbligo previsto dalla direttiva di redigere, prima dell'apertura del cantiere, un piano di sicurezza e di salute, vale per tutti i cantieri in cui i lavori comportano rischi particolari, quali quelli elencati nell'allegato II alla medesima direttiva, o per i quali è richiesta una notifica preliminare, essendo irrilevante a tale riguardo il numero d'imprese presenti nel cantiere. In conclusione, la Corte Ue stabilisce che l'articolo 3 della direttiva osta a una normativa nazionale che, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all'obbligo di nominare un coordinatore per la sicurezza (numero 1), nonché osta a una normativa nazionale che preveda l'obbligo per il coordinatore della realizzazione dell'opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati all'allegato II di detta direttiva (numero 2).

© Riproduzione riservata

I rischi nei cantieri*

- Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento, di sprofondamento o di caduta dall'alto, particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera
- Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria
- Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite all'articolo 20 della direttiva 80/836/Euratom
- Lavori in prossimità di linee elettriche ad alta tensione
- Lavori che espongono a un rischio di annegamento
- Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie
- Lavori subacquei con respiratori
- Lavori in cassoni ad aria compressa
- Lavori comportanti l'impiego di esplosivi
- Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti

(*) Allegato II della Direttiva n. 92/57

da Italia Oggi del 08 ottobre 2010

Uccisa dall'ascensore: indagato il titolare della ditta di pulizia

La terribile morte di Piera Pronti, decapita dall'ascensore mentre faceva le pulizie in un condominio, potrebbe avere un responsabile. Sarebbe il titolare della ditta Msc srl che aveva assunto la donna. L'imprenditore è finito nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo aggravato per il decesso della signora avvenuto la mattina del 13 settembre scorso in un condominio di via Corvisieri 3, al Nomentano. L'azienda aveva il compito di occuparsi della pulizia delle grate dell'ascensore. Secondo il pubblico ministero, il titolare della ditta non avrebbe fornito alla donna le attrezzature necessarie per lavorare in assoluta sicurezza. Quella tragica mattina la signora Pronti, 46 anni, sposata con tre figli, è al suo primo giorno di lavoro. Sono da poco passate le undici quando la donna sale su una scala e si sporge all'interno del vano ascensore per la pulizia della grata interna. Purtroppo in quel preciso istante scende anche l'ascensore che si blocca appena urta il corpo della signora, uccidendola. Adesso è probabile che avvengono altre iscrizioni nel registro degli indagati, poichè le dichiarazioni di uno dei condomini resa quella tragica mattina potrebbe aprire ulteriori scenari: «Una signora ha visto l'ascensore aperto ed è salita per prenderlo. È assurdo che l'ascensore non sia stata disattivato e che non siano stati messi cartelli che avvisavano dei lavori di pulizia».



Il luogo dell'incidente

G. De San.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

da Il Messaggero del 30 settembre 2010

Ambiente. Proroga ai ritardatari

Per il Sistri una partenza scaglionata

Alessandro Galimberti
MILANO

Partenza differenziata. Alla vigilia del termine per l'avvio del nuovo sistema di tracciamento dei rifiuti Sistri – 2 ottobre – i destini delle 280mila imprese coinvolte nella rivoluzione digitale verranno separati dalla chiavetta Usb. Le imprese che a quel giorno saranno già in possesso del dispositivo elettronico – che abbinato alle black box dei mezzi abilitati al trasporto consentirà una fotografia istantanea delle movimentazioni – saranno tenute alla registrazione digitale, mentre tutte quelle ancora non raggiunte dalla "pennetta" avranno una proroga, probabilmente "ad personam".

È questa la decisione che sta maturando nelle ultime ore al ministero dell'Ambiente, dove non si è potuto non prendere atto dei ritardi nella distribuzione delle chiavi Usb. Ritardi di varia natura, in parte dovuti alla difficoltà di raggiungere tutti i destinatari, in parte imputabili a centinaia di appuntamenti andati inevasi per la mancata presentazione degli interessati.

All'appello del prossimo 2 ottobre mancheranno, secondo stime approssimative, almeno 60mila imprese, poco più del 20% della vastissima platea del Sistri. L'ipotesi originaria di procedere con un'altra proroga generale – dopo quella dello scorso luglio – è stata scartata, anche per non innescare una rincorsa ai ritardatari dagli esiti imprevedibili; invece, i tecnici del ministero retto da Stefania Prestigiacomo propenderebbero per una partenza scaglionata, che mantiene nei tempi già fissati le oltre 200mila aziende dotate dei terminali del sistema Sistri, e prevede l'ingresso e l'avvio progressivo per chi si doterà della strumentazione entro i prossimi 30/60 giorni. La soluzione definitiva verrà comunicata molto probabilmente venerdì, ultimo giorno utile, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di proroga "parziale".

I problemi di Sistri, comunque, non finiscono con l'accidentato iter delle chiavette. Difficoltà sono sorte sia in ambito contabile – 60mila imprese non hanno comunicato al ministero l'avvenuto pagamento dell'iscrizione – sia di registrazione, con migliaia di casi in cui i dati comunicati non corrispondono con quelli delle banche dati centrali.

Intanto ieri Assosoftware (produttori di software gestionale e fiscale) al termine dell'audizione in commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera ha espresso fortissime riserve sulla funzionalità delle procedure fin qui testate. Perplessità che toccano, tra l'altro, la firma elettronica mista – al contrario delle smart card adottate dalle camere di commercio – lo sconfinamento "gestionale" delle procedure Sistri, e l'aumento dei costi economici per le imprese. Secondo Assosoftware le maglie strette del Sistri produrranno un'impennata del 50% dei costi, e il ricorso a imprese straniere per smaltimenti abusivi.

L'INDICAZIONE
Lo scivolamento riguarderà chi non ha ancora la chiave Usb
Per tutti gli altri resta ferma la data del 2 ottobre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

da Il Sole 24 Ore del 29 settembre 2010

IMPRESE & RICONOSCIMENTI

Premiato a Portonovo l'ingegnere Gabrielli nell'assemblea delle aziende di ascensori

SI È TENUTA venerdì scorso, al Fortino di Portonovo, la decima assemblea nazionale di Anacam Giovani (Associazione nazionale aziende costruzione manutenzione ascensori). Il presidente del comitato di Confindustria e di Anacam, Paolo Bedetti, ha premiato il decano dell'associazione, l'ingegnere Paolo Gabrielli di Ancona (**foto**), titolare della omonima azienda.



da Il Resto del Carlino Ancona del 30 settembre 2010

CARNATE Storico anniversario per la ditta che nacque nel 1980 nella vicina Usmate Velate

Trent'anni di attività per la «Fimmas»

Fondata dai coniugi Fumagalli, l'azienda è oggi tra i leader nel campo degli ascensori

CARNATE (bcg) Trent'anni di attività e non sentirli, lavorando ogni giorno con lo stesso entusiasmo del primo. La «Fimmas», azienda leader nel campo dell'installazione e manutenzione di ascensori tradizionali, panoramici, montacarichi, montauto, montavivande e domolift, ha infatti aperto i battenti nel 1980, grazie all'impegno di **Bernardo Lorenzo Fumagalli** e della moglie **Luigia Rocca**.

L'azienda è approdata a Carnate nel 1992 dopo gli inizi a Usmate

La prima sede della ditta è nella vicina Usmate, in via della Stradetta, salvo poi trasferirsi, dodici anni dopo, nel 1992, nell'attuale ubicazione in Carnate, in via Primo maggio.

La decisione di aprire un'attività in proprio matura in Fumagalli dopo lunghi anni di preziosa esperienza maturata proprio nel settore come dipendente di una realtà già consolidata sul territorio.

E' nel 1955 che l'attuale patron della «Fimmas» inizia infatti a lavorare nel mondo degli ascensori, partendo da semplice garzone fino ad arrivare, grazie alla propria tenacia e competenza, a divenire responsabile dei lavori esteri.

Da qui la scelta di fondare l'attuale gruppo che, crescendo anno dopo anno, è arrivato oggi a contare 20 dipendenti divenendo una solida realtà, maturando un'elevato grado di specializzazione nella fornitura di impianti «chiavi in mano» presenti in immobili già esistenti, inseritasi radicalmente in tutta la zona circostante.

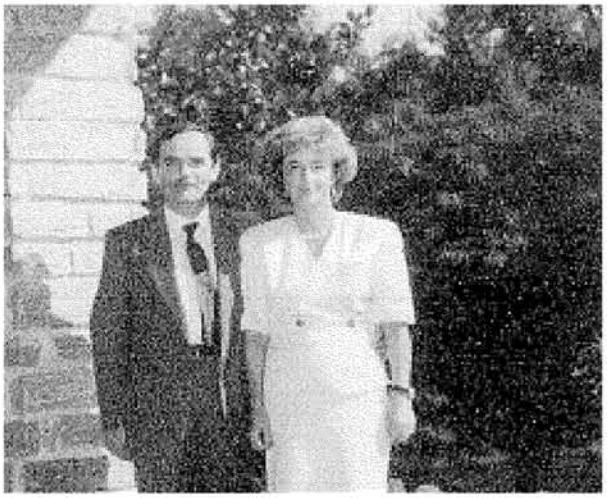

I coniugi Bernardo Lorenzo Fumagalli e Luigia Rocca, fondatori e titolari dell'azienda di ascensori

da Giornale di Vimercate del 28 settembre 2010

settegiorni Magenta Parabiago

Settimanale

Data 21-0
Pagina 13
Foglio 1

ABBIATEGRASSO Quattro mesi per l'ex direttore della casa di riposo di strada

Cadde nell'ascensore: condanna in a

In primo grado assoluzione per la morte di un'anziana, ora ribaltat

ABBIATEGRASSO (lps) A distanza di sette anni dalla morte di **Filomena De Rosa**, l'anziana abbiatense precipitata l'11 marzo 2003 nella tromba dell'ascensore malfunzionante della casa di riposo «Città di Abbiategrasso» di strada per Cassinetta, il Tribunale di Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di primo grado nei confronti dell'allora direttore della struttura **Roberto Zini**, 42, condannandolo a cusa. Il processo di primo grado si era svolto proprio nella sede distaccata di Abbiategrasso del Tribunale di Vigevano, dove il 16 settembre 2008 il giudice monocratico **Maria Carla Rossi** aveva assolto con formula piena l'ex direttore, rinviato a giudizio dal gup di Vigevano con l'accusa di omicidio colposo. Nell'udienza conclusiva del processo il Pm **Sara Palomba** aveva chiesto per Zini una con- precedente incidente che aveva indotto i suoi parenti a ricoverarla in una struttura protetta, era morta dopo un volo di sette metri e mezzo, cadendo nel vano dell'ascensore, che non era al piano quando, senza alcuna assistenza, aveva cercato di salirvi procedendo di schiena per via della carrozzella, nella totale impossibilità di sapere che il mezzo non funzionava bene. In fase dibattimentale era emerso che però, solo aveva proce novra manua re, quando spetto che ospiti vi fos trappolato. l'appello era mena De R tragedia però sumata. Atto fatti, quand piano l'anzia cercato di pr sore per sce

da Il Messaggero Frosinone del 18 settembre 2010

Sicurezza. Convegno Confindustria a Bologna

Appalti low cost: troppi infortuni

Cristina Casadei
BOLOGNA. Dal nostro inviato

«Fa venir rabbia, una gran rabbia sentire parlare di morti nella manutenzione di una cisterna», dice Salomone Gattegno, presidente del Comitato tecnico per la sicurezza di Confindustria. Ma nello stesso tempo risolleva anche una questione che va risolta al più presto. «Il vero grosso problema sono gli appalti e le gare al massimo ribasso. Il ministro del Lavoro Maurizio Sacconi si è attivato e anche noi abbiamo intenzione di muoverci in maniera molto forte perché bisogna fare in modo che le società che ricevono gli appalti siano qualificate e il lavoro svolto venga pagato in modo adeguato».

Dal convegno organizzato ieri da Confindustria Emilia-Romagna che ha scelto come titolo lo slogan «La sicurezza sul lavoro protegge il tuo mondo», è uscito molto chiaramente il messaggio che non si può abbassare la guardia sul tema sicurezza. Piuttosto bisogna proseguire su quel cammino descritto dai dati Inail del 2009, anno di deciso calo degli infortuni. Tra le ragioni c'è il rallentamento produttivo e la crisi come da più parti è stato messo in luce. Ma proprio per questo quel calo assume ancora più valore. «In un anno in cui i finanziamenti e le risorse nelle aziende erano molto indeboliti eravamo preoccupati per un possibile aumento degli incidenti – dice Gattegno –. E invece nel 2009, isolando l'industria, il calo degli infortuni è stato del 18,8% che al netto della crisi diventa -16%. I casi mortali nell'industria sono diminuiti del 7,9% che al netto della crisi sono pari al -4,9%».

In Emilia Romagna questi dati sono decisamente migliori: «-13% gli infortuni, -21% le morti bianche», ha evidenziato il direttore Inail Alessandro Crisci. Perché la sicurezza, come spiega il vicepresidente della Confindustria regionale Alberto Lunardini, «oltre ad avere un valore sociale insostituibile, rappresenta un vantaggio competitivo». Con una facilitazione in più: su questa materia, infatti, «la bilateralità è un valore aggiunto fondamentale e funziona particolarmente bene». Ma, aggiunge Lunardini, «non dobbiamo dimenticare che le imprese non hanno bisogno di maggiore burocrazia. Piuttosto occorre ritarare il sistema adattandolo alle categorie e alle dimensioni aziendali, perché è più efficace nella misura in cui è più ritagliato sulle singole realtà».

I dati testimoniano un aumento dell'attività di prevenzione, come il progetto finanziato da Fondimpresa e ideato da Confindustria Emilia-Romagna, Cgil, Cisl e Uil che ha coinvolto 2mila lavoratori e 300 imprese. Ma «resta uno zoccolo duro di eventi che genera allarme sociale e deve spingere verso una maggiore diffusione della cultura della sicurezza», osserva Gattegno. Come? La formazione rimane senza dubbio lo strumento principe ed è bene che le imprese «chiedano e utilizzino tutti i fondi a disposizione. Sui fondi Inail c'è un disavanzo ingente, quest'anno sono stati stanziati 60 milioni a cui ne sono stati aggiunti altri 20, ma l'istituto ha manifestato disponibilità ad aumentarli».

E a proposito di formazione, come hanno riconosciuto ieri anche i sindacati, a svolgere un ruolo fondamentale sono stati i fondi, in primis Fondimpresa che nel 2008 ha attivato il primo bando in assoluto per finanziamenti della formazione sulla sicurezza. Da allora, ha ricordato il presidente Michele Lignola, «sommando gli avvisi sul tema della sicurezza e il conto formazione sono stati concessi finanziamenti per oltre 100 milioni di euro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA DENUNCIA
Gattegno: «Il problema sono le gare al massimo ribasso, le società che ricevono i lavori devono essere qualificate»

IMAGOECONOMICA



Confindustria. Samy Gattegno

da Il Sole 24 Ore del 15 settembre 2010

Muore schiacciata dall'ascensore: era il suo primo giorno di lavoro

Un'inquilina preme "terra", la cabina scende come una mannaia

di LUCA LIPPERA

Una fine tanto atroce quanto istantanea. Una donna delle pulizie è stata schiacciata e uccisa da un ascensore mentre, sporgendosi, puliva le grate della tromba delle scale. L'incidente è avvenuto ieri verso mezzogiorno in un condominio di via Costantino Corvisieri 3, tra via Nomentana e piazza Bologna, dove la vittima era stata mandata da una ditta per la quale prestava il primo giorno di lavoro. Uno degli inquilini, dall'alto, ha premuto il tasto "Terra" senza minimamente immaginare che lungo la discesa ci potesse essere qualcuno. La cabina è venuta giù silenziosamente e ha agito sul corpo della poveretta quasi come una mannaia.

Il palazzo dove è avvenuto l'incidente risale alla prima metà del secolo scorso. L'ascensore, come in tanti edifici della Roma umbertina, sale e scende al centro delle scale. Frontalmente e sul retro le grate sono alte quanto i solai. Ma di lato lo sono di meno. Piera Pronti, la donna deceduta, 46 anni, di Sgurgola in provincia di Frosinone, sposata e madre di tre figli (il più piccolo di otto), è salita su una scaletta e si è protesa con la testa da una rampa. Secondo alcuni condomini, aveva avuto l'accortezza di lasciare la cabina aperta al piano sopra a quello dove stava spolverando. Il condominio aveva deciso una pulizia straordinaria. Ma evidentemente non tutti erano informati sul fatto che ci fosse qualcuno al lavoro lungo sul "tragitto".

Non a caso la Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Il pubblico ministero di turno, Maria Bice Barborini, cercherà di capire se la ditta incaricata delle pulizie e l'amministratore dello stabile abbiano adottato tutte le misure di sicurezza previste. Non è chiaro, ad esempio, se i condomini fossero a conoscenza dell'inizio dei lavori e dei possibili pericoli. Non si sa, altro interrogativo, se la stessa vittima fosse stata "istruita" sulla silenziosità dell'ascensore che le è costato la vita. Una cosa sembrerebbe invece certa: lungo le scale non c'erano cartelli che segnalassero chiaramente un pericolo.

Momenti atroci anche per il passeggero dell'ascensore. Si tratta di una donna di mezza età che abita nell'edificio. Quando c'è stato l'impatto con la vittima, la cabina, con i vetri trasparenti, si è subito bloccata. La signora Pronti è rimasta incastrata tra le grate e il "montacarichi" con la testa e metà del busto. L'inquilina, da dentro, terrorizzata, non ha potuto far altro che urlare per la disperazione, chiedere aiuto e assistere alla fine della lavoratrice senza neppure immaginare chi fosse. Ma è dovuta restare lì, vedendo tutto, fino a che non è stata liberata dai vigili del fuoco.

Più tardi la donna, sentita dai carabinieri della compagnia Parioli, intervenuti in via Corvisieri, non ha potuto dire altro che questo: «Ho solo premuto il tasto "terra". Come potevo immaginare?». Non poteva, in effetti. Piera Pronti era una pendolare. Ieri mattina aveva lasciato la famiglia a Sgurgola ed era venuta a Roma per guadagnarsi la giornata. Il marito è un cassintegrato. Il magistrato ha chiesto l'autopsia. Il medico legale, dopo il primo esame, ha detto che il decesso è dovuto ai gravi traumi alla testa e al probabile sfondamento della cassa toracica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA TRAGEDIA

Tragedia vicino a piazza Bologna per una donna delle pulizie: si era sporta sulla tromba delle scale





In alto, il palazzo della tragedia A destra, Piera Pronti: veniva a Roma da Sgurgola, nel frusinate, Aveva tre figli, il più piccolo di otto anni (Fotoservizio Toiati/Audisio/Papillo)

da Il Messaggero del 14 settembre 2010

FILM.TV.IT
il sito di cinema che fa per te

IN SALA | IN TV | PLAYLIST | OPINIONI | MERCATINO | TRAILER | GALLERY | cerca nel sito | TROVA

CERCA NELLE PLAYLIST
Cerca un film, un nome o un nick
VAI

SFOGLIA PLAYLIST PER
immesse dall'inizio

COMPILA LA TUA PLAYLIST

LOGIN registra la password
username ••••••••• ENTRA
hai dimenticato la password? registrati

PROSSIMAMENTE AL CINEMA

questa settimana
- Cani & gatti: La vendetta di Kitty Galore 3D
- Fratelli in erba
- Mangia, prega, ama
- Mordimi
- Niente paura
- Sharm El Sheik - Un'estate indimenticabile

la prossima settimana
- Inception
- La passione
- L'ultimo Dominatore dell'Aria

settimana dal 27/09 al 03/10
- Benvenuti al Sud
- Lo zio Boonmee che si ricorda delle sue vite precedenti
- The horde
- Un weekend da bamboccioni

settimana dal 04/10 al 10/10
- Innocenti Bugie
- Quella sera dorata
- Step Up 3D
- The Town
- Una sconfinata giovinezza

vedi tutti i film in arrivo

Condividi



panflo
Opinioni Playlist Voti

12/09/2010 h. 19.22 Film da ricordare genere: nd Non ancora bookmarkato



Ascensori.

Frequentemente nei film alcune scene si svolgono in ascensore. Da quando fu inventato esso è simbolo di disagio, imbarazzo, claustrofobia, terrore e pertanto non è mai un sito rappresentato in maniera piacevole se non quando (raramente) il regista lo usa come rifugio ben isolato dove esternare sentimenti o sesso selvaggio (come d'altronde i gabinetti dei treni). Vi sono però alcuni film in cui l'ascensore è veramente protagonista.

1. DVD BLU-RAY UMD
Ascensore per il patibolo (1957)
Il più famoso ascensore della storia del cinema , che blocca l'assassino subito dopo che ha commesso il delitto.

2. **L'ascensore (1983)**
Fu il primo horror olandese; un ascensore uccide numerose persone e non si capisce il perché-

3. DVD BLU-RAY UMD
L'inferno di cristallo (1974)
Gli ascensori esterni volano a terra, quelli interni precipitano o vengono investiti dalle fiammate o dalle fiumane di acqua. Tutta la seconda parte si sviluppa così-

4. **Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio (2010)**
Un film uscito lo scorso maggio che spero di vedere presto; una storia di condomini multietnici in un palazzone della vecchia Roma con un solo ascensore.

5. DVD BLU-RAY UMD
Angel Heart - Ascensore per l'inferno (1987)
Il diavolo arriva dagli inferi in ascensore...

6. DVD BLU-RAY UMD
Quelle strane occasioni (1976)
L'episodio di Nanni Loy è girato tutto in ascensore dove restano chiusi un monsignore ed una bella "donnina".

7. DVD BLU-RAY UMD
Profondo rosso (1975)
Come dimenticare la scena finale con l'ascensore che strangola.....

condividi su Facebook Utile per 5 utenti per te? SI

I COMMENTI

12 settembre 2010, 19:41 di **andreona**
La comunidad
[segnala abuso]

12 settembre 2010, 20:12 di **lamagadioz**
E Shining con tutto quel sangue?
[segnala abuso]

da film.tv.it del 12 settembre 2010

Il ministro

Sicurezza sul lavoro: regole diverse per i «piccoli»

di GIULIO TREMONTI

Caro Direttore, ho letto la lettera del lettore Stefano Banda pubblicata ieri sul *Corriere*. Posso rispondere? Posso esporre il mio pensiero con qualche parola in più delle cinque che ho detto nel corso di un dibattito? Un conto è Pomigliano, un conto un artigiano. La sicurezza sul lavoro è un'irrinunciabile conquista della civiltà occidentale. L'eccesso occhiuto di burocrazia è invece un derivato della stupidità. In Europa è sempre più evidente il problema dell'eccesso di burocrazia imposto in questi anni alle imprese.

CONTINUA A PAGINA 35

I grandi, i piccoli e la «fabbrica dell'assurdo» della legge 626

La legge 626 non fa eccezione. Nel caso della 626, che peraltro è stata assorbita in un nuovo Testo Unico, si deve distinguere tra effettiva tutela della sicurezza sul lavoro, che è fondamentale, ed eccessiva burocrazia che è quasi demenziale.
Le regole pensate in Europa per la grande industria sono fondamentali ed inviolabili. Ma un conto è la grande industria, un conto è la piccola, minima, individuale impresa, caratteristica dell'economia italiana. E' qui che l'applicazione italiana della direttiva europea si presenta come la fabbrica dell'assurdo: di costi artificiali, di corsi di formazione fantasma, di sanzioni erratiche.
Ciò che è paradossale, in Italia, è appunto l'estensione indifferenziata e parossistica alla minima impresa di regole che poco o niente hanno a che vedere con la sicurezza sul lavoro. Di questo tipo di regole e di costi si può fare a meno, senza mettere in discussione la vita e la sicurezza dei lavoratori. Anzi tutelandoli ancora meglio, separando ciò che è serio da ciò che è assurdo. Perché, ripeto, un conto è la grande industria dove avvengono i grandi, tragici incidenti, un conto è il laboratorio di un artigiano, che magari lavora da solo senza neanche un apprendista, costretto per legge a diventare matto con la burocrazia. Tutto qui.

Giulio Tremonti

da Corriere della Sera del 10 settembre 2010

Madre e figlia prigioniere per undici ore

Intrappolate nell'ascensore, sono state liberate dai vigili del fuoco in via Pittoni

di Salima Barzanti

CONEGLIANO. Mamma e figlia minorenne rimangono intrappolate nell'ascensore per quasi 11 ore. Vengono poi salvate da un condòmino rientrato dalle ferie. Teatro della vicenda, che si è consumata ieri, lo stabile di via Pittoni 26, che ospita, tra gli altri, gli uffici della Uil.

Erano circa le 8,30 di ieri mattina, quando la madre di 47 anni e la figlia si trovavano nel condominio di via Pittoni 26, proprio vicino alla scuola Ipsia.

Nel condominio, vicino alla stazione ferroviaria, ci sono molti uffici, alcuni studi medici e altri uffici amministrativi. Vi è inoltre la sede della Uil di Conegliano. A risiedere vi è un quarantenne e una famiglia. La donna si sarebbe recata nello stabile o per svolgere qualche pratica in uno degli uffici o per recarsi dal medico. Ma ovviamente, visto il periodo estivo, non c'era nessun ufficio aperto. Fatto sta che la signora con la figlia è salita in ascensore e poi, ad un certo punto, il montacarichi si è fermato. La mamma ha schiacciato il tasto dell'allarme che si poteva sentire solo all'interno del condominio.

Purtroppo, non essendoci nessuno, nessuno ha sentito Maria che non aveva con sé il telefono cellulare e quindi non è riuscita a chiamare i soccorsi.

Mamma e figlia hanno continuato a gridare e chiedere aiuto, ma non hanno ricevuto riposta. Dopo un po' di tempo hanno deciso di sedersi ed aspettare, del resto non c'era null'altro da fare. Ora dopo ora però l'ansia e la preoccupazione di mamma e figlia sono cresciute è arrivata l'ora di pranzo. Ogni tanto si alzavano e battevano sulle porte dell'ascensore, ma senza avere risposta. Attorno alle 18 è fortunatamente rincasato dalle ferie uno dei pochi condomini dell'appartamento.

Mamma e figlia hanno iniziato a gridare l'uomo, resosi conto che non era in grado di aprire le porte dell'ascensore, ha immediatamente chiamato i pompieri, che si sono recati in via Pittoni e hanno liberato mamma e figlia. Le due donne stavano abbastanza bene e non hanno voluto essere accompagnate al pronto soccorso. Hanno solo detto di voler finalmente andare a casa. I vigili del fuoco hanno chiamato l'assistenza tecnica che si è recata sul posto.

A fine luglio l'ascensore aveva già dato problemi, in quanto si era fermato a metà del piano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

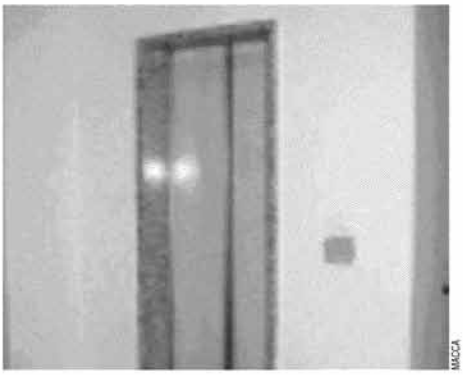

L'ascensore dove sono rimaste prigioniere le donne



Il condominio di via Pittoni al civico 26

da La Tribuna di Treviso del 19 agosto 2010

Una sola ritenuta su 36% e 55%

Con la trattenuta bancaria del 10 per cento viene meno quella del condominio

PAGINA A CURA DI
Luca De Stefani
Giorgio Gavelli

Più chiarezza sul ruolo che ciascun soggetto deve svolgere nell'ambito della procedura, ma anche maggiori adempimenti e, di conseguenza, maggiore attenzione ai singoli comportamenti. Dopo la circolare n. 40/E del 28 luglio scorso, il meccanismo applicativo della ritenuta del 10% sui bonifici per fruire delle detrazioni fiscali del 36% e del 55% (articolo 25, Dl 78/2010) può dirsi a regime, e gli istituti di credito (oltre a Poste italiane) sono in grado di assolvere ai compiti richiesti, recuperando anche le somme accreditate dal 1° luglio scorso per operare correttamente la trattenuta.

La procedura

Chi effettua il bonifico per beneficiare del 36% o del 55% sa che deve richiedere alla banca o a Poste italiane di utilizzare la procedura specifica, finalizzata a segnalare alle Entrate l'intervenuto pagamento. Allo sportello bancario, bisogna richiedere un modulo specifico, e molti istituti hanno introdotto anche modelli speciali per i bonifici disposti online.

Se si tratta di un "privato", nulla cambia rispetto al passato. Se, invece, si tratta di un soggetto chiamato a fungere da sostituto d'imposta – un condominio, un'impresa, professionista, e così via – si deve fare molta attenzione, perché il pagamento per ottenere la detrazione d'imposta (con conseguente obbligo dell'istituto ad applicare la ritenuta 10%) neutralizza le altre ritenute, anche se esposte in fattura.

In questo modo, la circolare n. 40 ha voluto evitare il sommarsi di più trattenute, con conseguente carenza di liquidità per le imprese che incassano il pagamento. Niente ritenuta del 4% o del 20%, quindi. Ed è importante che tutti i soggetti coinvolti, come gli amministratori di condominio, tengono conto di questo aspetto già al momento della redazione della fattura, così da non ritrovarsi ad applicare una ritenuta non dovuta (si veda anche l'articolo a destra).

Peraltro, nel caso dell'impresa che paga una prestazione professionale per fruire della detrazione del 55%, bisogna ricordare che questi pagamenti non sono soggetti alla procedura specifica di bonifico: in questa situazione specifica, quindi, resta la ritenuta del 20% e non si applica quella del 10 per cento.

Il ruolo delle banche

Dal punto di vista procedurale, il compito più semplice spetta alla banca di chi ordina il bonifico, tenuta unicamente a trasmettere l'importo all'istituto di credito del beneficiario segnalandolo con una apposita causale. Il ruolo di sostituto d'imposta è rivestito, infatti, dall'istituto (banca o Posta) in cui il beneficiario del bonifico ha il conto corrente. In quanto tale, infatti, l'ente è tenuto ad effettuare la trattenuta (con obbligo di rivalsa), versarla all'erario, certificare al sostituito e dichiarare il tutto nel modello 770. Poiché è evidente che chi effettua la ritenuta non conosce la fattura che è alla base del bonifico, e d'altra parte non sarebbe stato corretto applicare la trattenuta anche sull'importo corrispondente all'Iva, l'Agenzia ha semplificato i calcoli, richiedendo di applicare il 10% dopo aver scorporato la somma pagata del 20% (che potrebbe non essere l'aliquota effettivamente applicata in fattura, ad esempio di nel caso di Iva agevolata al 10% o Iva sui beni di valore significativo). La base su cui operare la trattenuta è pertanto data dall'importo del bonifico diviso per 1,20, il che significa che la ritenuta "effettiva" è pari all'8,33% della somma versata dal committente.

Il soggetto beneficiario del pagamento riceve la somma decurtata della ritenuta, ossia il 91,67% di quanto versato dal committente. Come sempre accade per le ritenute d'acconto subite, egli indicherà quanto trattenuto in Unico, a scomputo dell'imposta netta (articolo 22, Tuir); se si tratta di un soggetto "trasparente", attribuirà l'importo pro quota ai propri soci o associati.

Sanzioni congelate

Per superare le problematiche sorte in queste prime settimane di efficacia, l'Agenzia ha richiamato l'articolo 10, comma 3, dello Statuto del contribuente, che esclude l'irrogazione di sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza.

Non viene specificato il termine di questo periodo transitorio d'indulgenza, probabilmente perché legato al tempo occorrente ai software delle banche per recepire compiutamente la novità. Ad ogni modo, è bene rammentare che non conta la data di emissione della fattura ma quella in cui viene effettuato il bonifico, per cui se è pagata il 5 luglio una fattura emessa, ad esempio, in marzo, scatta la ritenuta. A nulla rileva anche la data di effettuazione dei lavori, dato che il pagamento può riferirsi sia al saldo di opere già eseguite, sia a un acconto per cessioni o prestazioni future.

Dubbi residui

Resta, a ben vedere, qualche anomalia. Per le prestazioni professionali la trattenuta finisce per applicarsi anche sul contributo integrativo, che non costituisce reddito imponibile (si veda Il Sole 24 Ore del 1° agosto). Stessa situazione si ha quando in fattura sono state indicate spese «anticipate in nome e per conto», caparre, depositi cauzionali e altre somme che non hanno rilievo reddituale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

.com **www.ilsole24ore.com/norme/documenti**
La circolare 40/E delle Entrate

Niente multe. Data l'oggettiva incertezza per il primo periodo non scattano le sanzioni

Soggetto-chiave. La banca del beneficiario è chiamata a trasferire il denaro all'Erario

segue -->

Il calcolo. I criteri seguiti dall'istituto di credito

Nel conteggio della base imponibile l'Iva si presume sempre al 20%

La base imponibile su cui operare la nuova ritenuta d'acconto del 10% è calcolata forfettariamente, scorporando dal totale della fattura l'aliquota Iva del 20%, a prescindere dall'effettiva percentuale applicata. L'utilizzo dell'aliquota Iva del 20% è stato deciso dall'agenzia delle Entrate nella circolare n. 40/E/2010 «per esigenze di semplificazione e di economicità» e «per evitare errori»,

METODO SEMPLIFICATO
Sulle spese «scontabili» è molto frequente il prelievo inferiore ma si opera a forfait per agevolare il sostituto

considerando che la banca che effettua la ritenuta non conosce l'importo dell'Iva compreso nel bonifico.

Peraltro, poiché per i lavori agevolati al 36% o al 55% si applica spesso l'aliquota Iva del 10% in edilizia, la base imponibile della ritenuta, risulta inferiore a quella che si determinerebbe scorporando l'Iva del 10 per cento.

Non si possono avere, invece, casi in cui alle spese agevolate al 36% o al 55% si applichi l'Iva agevolata la 4%, tranne per i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche, detraibili al 36 per cento. La detrazione Irpef del 36%, infatti, non può riguardare le spese sostenute per la costruzione di un nuovo edificio, e anche gli interventi per il risparmio energetico, detraibili al 55%, devono essere eseguiti su edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, non essendo possibile usufruire degli sconti fiscali sulle costruzioni di nuovi fabbricati.

L'aliquota Iva ridotta del 4%, invece, è possibile per le prestazioni dipendenti da contratti di appalto per la costruzione della prima casa (voce n. 39, Parte II, Tabella A, allegata al Dpr 633/72) o di fabbricati rurali destinati a uso abitativo (voce n. 39, Parte II, Tabella A, allegata al Dpr 633/72) ovvero per l'acquisto di beni finiti (infissi, sanitari per bagno, prodotti per impianti idrici, di riscaldamento, elettrici e del gas, ascensori, montacarichi) destinati alla costruzione di fabbricati Tupini o di costruzioni rurali destinate ad uso abitativo o di edifici di cui all'articolo 1, legge 659/1961 (voce n. 24, Parte II, Tabella A, allegata al Dpr 633/72).

Neanche alle prestazioni relative a contratti di appalto per la ricostruzione di un fabbricato prima casa, previa demolizione dell'edificio preesistente, è applicabile l'aliquota Iva del 4 per cento.

Il caso

LA REGOLA

La ritenuta d'acconto del 10% va applicata sull'importo del bonifico, al netto dell'Iva, che per semplicità si considera a forfait nella misura fissa del 20%

L'EDILIZIA

Per le spese che beneficiano del 36% o del 55% è frequente l'applicazione dell'Iva al 10% e dell'Iva sui beni di valore significativo (pari al 10% per l'ammontare della manodopera e per una parte del bene fino a pareggiare il valore della manodopera, e al 20% per il resto). Anche in questi casi, ai fini della ritenuta, l'Iva è considerata al 20%

L'ESEMPIO

L'impresa edile fattura al condominio 40mila euro per lavori di ristrutturazione della facciata, con Iva al 10%, per un totale di 44mila euro

Il condominio non applica la ritenuta del 4%

La banca dell'impresa, ricevuto il bonifico di 44mila euro, calcola un'Iva al 20% (44.000 - (44.000/1,2) = 7.333,33 euro) e la sottrae dall'importo fatturato: sul residuo (36.666,67 euro) applica la ritenuta del 10%, pari a 3.666,66 euro

Il cumulo della detrazione del 36% o del 55% con l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10%, invece, è possibile per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto, di prestazione d'opera o di fornitura con posa in opera, per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, per i restauri e risanamenti conservativi e le ristrutturazioni edilizie su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, comprensive dei beni finiti (con limitazioni per i beni significativi) e delle materie prime e semilavorate (articolo 7, comma 1, lettera b, legge 488/1999).

L'aliquota Iva al 10% è applicabile anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o di prestazione d'opera, per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o urbanistica su qualsiasi fabbricato, comprensive dei beni finiti e delle materie prime e semilavorate (voce n. 127 quaterdecies, Parte III, Tabella A, allegata al Dpr 633/72).

Infine, può essere agevolato, con Iva al 10% (voce n. 127-terdecies, Parte III, Tabella A, allegata al Dpr 633/72), anche l'acquisto di beni finiti, destinati ad interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o urbanistica su qualsiasi fabbricato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

segue -->

Le eccezioni. Reddito d'impresa, oneri di urbanizzazione e parcelle

L'adempimento non è richiesto quando si può pagare senza bonifico

La ritenuta del 10% si applica solo ai bonifici relativi alle spese detraibili al 36% e al 55%, mentre non scatta quando il pagamento può essere effettuato anche con altre modalità: assegni, carte di credito, vaglia, contanti al di sotto dei 5mila euro.

Nei casi in cui non sussiste l'obbligo di effettuare il bonifico bancario o postale, infatti, gli eventuali bonifici ordinati dal committente non sono soggetti alla procedura interbancaria denominata «Trasferimento Informazioni Fiscali» (TR.I.F.), che impone alle banche di comunicare alle Entrate i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.

Risparmio energetico

Per il 55%, le imprese non sono obbligate a effettuare i pagamenti tramite bonifico, quindi la nuova ritenuta del 10% non va applicata in questi casi. Nell'ambito del reddito d'impresa, infatti, non rileva la data del pagamento della spesa, ma – in base al principio di competenza – si fa riferimento al momento di imputazione dei costi, il quale si verifica:

- per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
- per le prestazioni di servizi, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

Per i soggetti che eseguono gli investimenti al di fuori del reddito d'impresa, invece, vale il principio di cassa, oltre che l'obbligatorietà del pagamento tramite bonifico bancario o postale (con l'apposita causale) entro il 31 dicembre 2010. Oltre ai privati e agli esercenti arti e professioni, quindi, devono pagare le spese agevolate con bonifico anche «gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti» (circolare 36/E/2007, paragrafo 1).

Ristrutturazioni

Per l'agevolazione del 36% sulle ristrutturazioni, il bonifico bancario è obbligatorio per tutti i soggetti beneficiari, i quali possono essere "privati", enti non commerciali e imprenditori individuali, anche agricoli, «se l'immobile relativo all'impresa sul quale vengono realizzati gli interventi non costituisce bene strumentale per l'esercizio dell'impresa, né bene alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima» e, conseguentemente, concorre a formare il reddito secondo le disposizioni relative ai redditi fondiari. Alle stesse condizioni, sono agevolate anche le «società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice» e i soggetti ad essi equiparati, nonché le imprese familiari (articolo 5, Tuir; circolari 57/E/1998 e 121/E/1998).

IN EDICOLA



LA GUIDA OPERATIVA ALLA FISCALITÀ DEGLI IMMOBILI

Una guida pratica e operativa alla disciplina tributaria riguardante gli immobili, sia privati sia commerciali. In «Immobili e fisco», di Bruno Frizzera, viene analizzata la normativa, anche alla luce delle interpretazioni ministeriali, riportando in modo analitico le agevolazioni fiscali nel settore edilizio. In particolare, le detrazioni Irpef per ristrutturazioni del 36 e 55 per cento.

Pagine: 432. Prezzo: 40 euro.
www.shopping24.it

Eccezioni

Anche se i soggetti che sostengono le spese agevolate al 36% o al 55% rientrano tra quelli obbligati a effettuare i bonifici bancari ai fini del bonus, vi sono alcune eccezioni, per le quali le modalità di pagamento sono libere. Si tratta del pagamento:

- degli oneri di urbanizzazione;
- delle ritenute d'acconto operate sui compensi corrisposti ai professionisti, per le quali si usa il modello F24;
- dell'imposta di bollo e i diritti sugli atti amministrativi obbligatori, come, ad esempio, le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio attività (Dia);
- della tassa comunale per l'occupazione di un'area pubblica (Tosap), pagata, in occasione dell'intervento edilizio, direttamente al concessionario dell'ente (risoluzione Entrate 18 agosto 2009, n. 229);
- delle spese sostenute dall'imprenditore edile per gli interventi di recupero su una propria abitazione, le quali vengono individuate dalla contabilità dell'impresa;
- dell'acquisto di abitazioni che fanno parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese edili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

da Il Sole 24 Ore del 09 agosto 2010

Con gli inverter stop allo spreco di elettricità Ecco come ottenere gli incentivi statali

La possibilità di adeguare i consumi alle richieste di carico consente risparmi fino al 29%. Sul sito di Confindustria le modalità per ottenere le agevolazioni previste

L'Italia è uno dei Paesi europei con i prezzi più alti per l'energia elettrica, le nostre industrie si trovano così a competere nel mercato globale gravate da un handicap. Eppure, dando un occhio all'estero si può notare che, grazie a interventi con un ritorno dell'investimento inferiore a tre anni, è possibile risparmiare fino al 29% dell'energia consumata dai sistemi elettrici. Cosa che corrisponderebbe a un massimo di 16 milioni di tonnellate di CO_2 non immesse in atmosfera, pari a oltre il 17% di quanto l'Italia dovrebbe tagliare per centrare l'obiettivo previsto dal Protocollo di Kyoto. Un'interessante opportunità è legata a un uso più efficiente dei motori asincroni, grazie all'utilizzo di inverter, componenti elettronici che consentono di variare tensione e frequenza di alimentazione di un motore, adeguandone la velocità alle richieste del carico.

Il risparmio energetico è significativo nel caso di frequenti avvii del motore e quando è necessario ridurre la portata di un fluido, come nei ventilatori.

L'alternativa è un sistema di regolazione meccanica (serrande o valvole), che dissipa una buona parte dell'energia fornita dal motore (vedi figura qui sotto). L'impiego dell'inverter permette anche di ridurre i costi di manutenzione, ridurre la corrente di spunto, rifasare il carico e ottenere maggiore flessibilità nell'utilizzo

Consumi elettrici dei motori nell'industria italiana

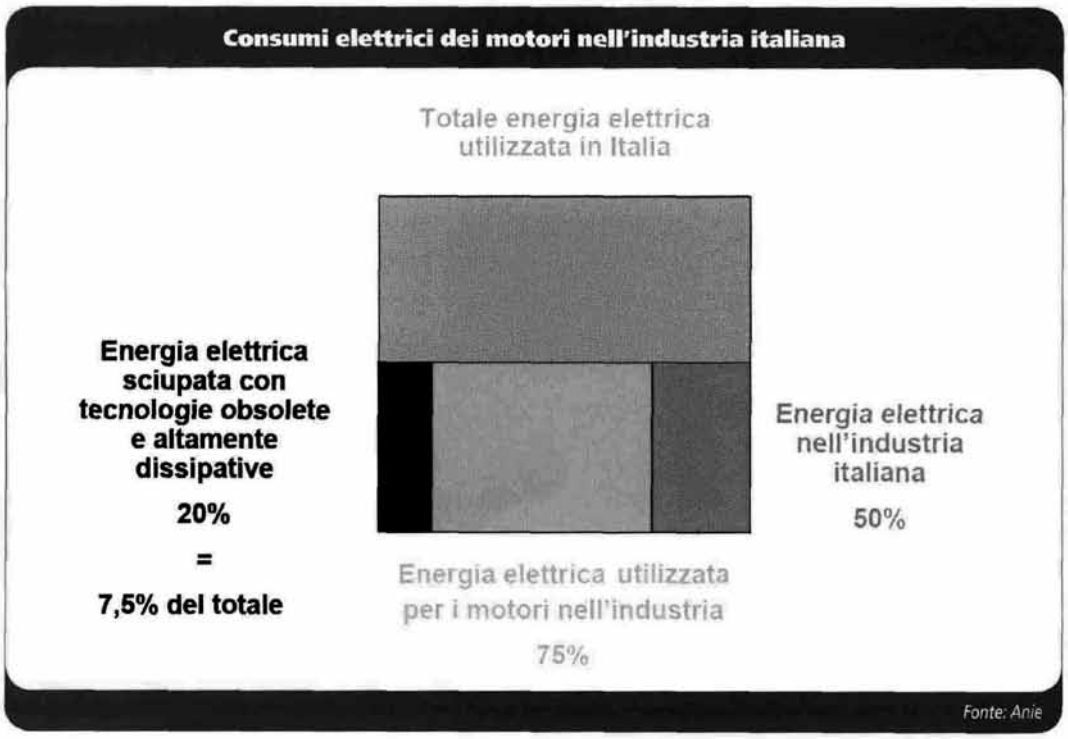

Fonte: Anie

da Energia24 del 08 agosto 2010

Sviluppo IMPRESA

INSERZIONISTI IN QUESTO NUMERO

C.E.A. Srl 39
C.M.M. Srl. . . . . .IICop
DONATI Srl. 13
Ematic Srl. 25
ICEPI 21
SAMERLIFT Srl 27
SEA SYSTEMS Srl 43
SMS Srl 4
SOL Service On Line Srl. 33
TELESAN 19
WÜRTH Srl 23

PUBBLICAZIONI ASSOLIFT



Ascensori e Quesiti
Prezzo cad. € 48,00 ii
Prezzo cad. soci € 38,40 ii
Autori: Michele De Mattia, Paolo Tattoli



Ascensori e apparecchi elevatori
MAGGIOLI EDITORE 3ª edizione
Prezzo cad. € 44,00 ii
Prezzo cad. soci € 38,00 ii
Autori: Enzo Fornasari, Giuseppe Iotti



"Miglioramento e mantenimento della sicurezza degli ascensori in esercizio"
Prezzo cad. € 28,00 ii
Prezzo cad. soci € 23,00 ii
(edizione Maggioli)



Il Manutentore - Terza Edizione
Prezzo cad. € 40,00 + IVA
Prezzo cad. soci € 25,00 + IVA
(edizione Luglio 2006)



L'ascensore scende o sale?
Tendenze dell'industria italiana di ascensori e scale mobili. Edizione 2008
Prezzo cad. € 150,00 + IVA



Un mondo di ascensori - due volumi
Prezzo cad. € 120,00 + IVA
Prezzo cad. soci € 100,00 + IVA
(edizione Luglio 2006)

E' possibile acquistare tramite l'Assolift Servizi S.U. S.r.l. tutte le Norme UNI - Aggiornamento 2009

I prezzi si intendono esclusi delle spese di spedizione

Per informazioni contattare:
Assolift Servizi s.r.l.
Via di Porta Pinciana, 4
00187 ROMA Tel. 0642 013 893 / Fax 0647 438 98
E.mail: *assolift@assolift.191.it*

Ascensori e Quesiti

Conoscere le Norme

Le risposte giuste alle domande piu frequenti



Michele De Mattia
Paolo Tattoli

ASSOLIFT SERVIZI S.R.L. Socio Unico

anacam Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori

ISPESL

PER ORDINARE: Assolift Servizi S.r.l. - assolift@assolift.191.it

SEDI REGIONALI ANACAM



ABRUZZO
(Pres. Giovanni Colelli)
Via Berna, 32 - 65010 Spoltore (PE)
Tel. 085/4157164 - Fax. 085/4157166
E-mail imap@dimmidove.com

CALABRIA
(Pres. Giuseppe Febert)
Via Friuli Diramaz II - 89123 Reggio Calabria
Tel. 0965/28552 - Fax. 0965/899307
E-mail febert@tiscali.it

CAMPANIA
(Pres. Enrico Vitale)
Via Clanio, 156 Parco Magnolie - 81100 Caserta
Tel. 0823/423642 - Fax. 0823/452649
E-mail anacamcamp@tin.it

EMILIA ROMAGNA
(Pres. Giacomo Acerbi)
Via Chiloni 21/a - 42100 Reggio Emilia
Tel. 0522/552655 - Fax. 0522/552507
E-mail reggiana.ascensori@libero.it

LAZIO
(Pres. Mauro Biagetti)
Via della Pisana, 399 - 00163 Roma
Tel. 06/66158990 - Fax. 06/66158917
E.mail info@zimmermann.it

LIGURIA
(Pres. Carlo Mangiapane)
Via Rosata 10/a - 16165 Genova
Tel. 010/808336 - Fax. 010/8300103
E-mail segreteria@elevatorinormac.it

LOMBARDIA
(Pres. Roberto Corradini)
Via Cà Bassa, 31 - 21100 Varese
Tel. 0332/333122 - Fax. 0332/333254
E-mail roberto.corradini@amcaelevatori.com

MARCHE
(Pres. Paolo Bedetti)
Via Rismondo, 3 - 60123 Ancona
Tel. 071/36981 - Fax. 071/36981
E-mail p.bedetti@tiscali.it

PIEMONTE
(Pres. Maria Giuseppina Leonardi)
Via Costantino Perazzi, 54 - 28100 Novara
Tel. 0321/467313 - Fax. 0321/491434
E-mail allegra@allegraimpianti.it

PUGLIA
(Pres. Pasquale Fiore)
Via foggia 15/17 - 70051 Barletta (BA)
Tel. 0883/515627 - Fax. 0883/515625
E-mail anacampuglia@tin.it

SARDEGNA
(Pres. Omero Campus)
Via Rossini, 58/a - 09129 Cagliari
Tel. 070/44327 - Fax. 1782286049
E-mail sardascensori@tiscali.it

SICILIA
(Pres. Giancarlo Aquilea)
Via Papa Paolo VI, 10 - 90142 Palermo
Tel. 091/362418 - Fax. 091/6375780
E-mail acmascensori@virgilio.it

TOSCANA
(Pres. Luca Pierazzoli)
Via L. Gordignani, 26 a/b - 50127 Firenze
Tel. 055/367501 - Fax. 055/367504
E-mail lucapierazzoli@virgilio.it

TRENTINO ALTO ADIGE
(Pres. Paolo Segatta)
Località Spini Settore D - 38014 Gardolo (TN)
Tel. 0461/994066 - Fax. 0461/950012
E-mail domolift@trentino.net

UMBRIA
(Pres. Sonia Rosetti)
Via Migliorati 11/13 - 06132 Perugia
Tel. 075/33700 - Fax. 075/35056
E-mail info@rosettiascensori.it

VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA
(Pres. Bruno Vergati)
Via G.Colombo, 8 - 35030 Rubano (PD)
Tel. 049/8987160 - Fax. 049/8987280
E-mail info@vergati.it